

GIURISPRUDENZA

ARCHIVIO STORICO (1870 – 1970)

Selezione di massime

Istruzioni per la ricerca: cliccando sull'icona "binocolo" si apre una finestra nella quale è possibile effettuare la ricerca per argomenti, parole e data delle massime.

a) argomenti tematici:

Natura, origine e regime giuridico degli usi civici

Definizione degli usi civici nelle antiche massime

Gli usi civici nel sistema feudale in generale: nel Regno di Napoli e nelle province ex pontificie

Le categorie del feudo

La difesa

L'allodio

La prova degli usi civici

La prova del demanio

Il demanio comunale

I soggetti: utenti e associazioni degli utenti, comuni, frazioni e loro rappresentanza, associazioni agrarie, università agrarie, partecipanze agrarie, beni comunali veneziani, domini collettivi, casale e università, enti assorbiti, trasformazione di ex comuni in frazioni, regole, vicinie e masi, cussorgie, comunioni generali e particolari, promiscuità, comunioni familiari montane.

I procedimenti amministrativi: verifica dei demani civici e delle terre comuni, reintegrazione delle terre occupate, operazioni di ripartizione e quotizzazione dei terreni atti a cultura agraria, nullità delle vendite, anticresi e locazioni nel periodo di divieto - legittimazione di terreni occupati abusivamente e migliorati in modo sostanziale e permanente, assegnazione e concessione delle quote a titolo di enfiteusi; colonie e colonie perpetue; liquidazione degli usi civici su terre private

Categorie speciali di usi civici e non (uso di spigolare, caccia, pesca, diritto di cava), il compascolo, il pascolo privativo dei buoi aratori, usi su acque fluenti

massime che riguardano i diritti civici in località specifiche

Il processo usi civici

La commissione feudale

b) termini ed espressioni particolari non comprese nell'elenco a), ad es.

approvazione sovrana, azione popolare, baroni, beneficio, beni comunali veneti, boschi masali, burgenseatico, canone, castello, catasto conciaro, censo preservativo, chirografo pontificio, collettivismo, coloni inamovibili, colonie perpetue, consuetudini, demanio ecclesiastico, desuetudine, diritto naturale, divieto, editto Consalvi, erbatico, feudo inabitato, feudo nobile, feudo quaternato, feudo rustico, feudo separato, fida, frascume secco, giudicato, immemorabile, immunità, inalienabile, inusucapibilità, leggi eversive, legnatico, malga, paglie, pascolo, pascolo privativo dei buoi aratori, prammatiche, prescrizione, regio, relevi, revindica, ruspo, sanguisughe, servitù, spigolare, statuto, catasto tavolare, terraggio, tolleranza, torba, ultimo possesso di fatto, usucapione, usurpazione, vassallaggio

*** **

L'archivio storico comprende notizie e riferimenti alle massime di giurisprudenza delle Corti di Cassazione di Torino, Firenze, Napoli, Palermo e Roma (unificate nella Corte di Cassazione di Roma dal 1923), dei giudici di merito (Tribunali, Corti di appello e Commissariati per gli usi civici), del Consiglio di Stato, note e

commenti sugli ordinamenti degli stati preunitari e sulla legislazione dello stato unitario, **nel periodo 1870 -1970.**

Le massime che trascriviamo sono in parte tratte dai *repertori del Foro italiano*; **molte massime** e riferimenti storici sono riportati dalla *Rassegna di giurisprudenza sugli usi civici* a cura di G. FLORE, A. SINISCALCHI e G. TAMBURRINO, Giuffrè Ed. 1956, il più completo commento dell'epoca alla legge 16 giugno 1927 n. 1766 di conversione del r.d.l. 22 maggio 1924 n. 751 sul *riordinamento degli usi civici nel regno*, e al regolamento di attuazione **della legge** approv. con il r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, e alla legge 10 luglio 1930 n. 1078 (***definizione delle controversie in materia di usi civici***).

Indichiamo le massime più significative: esse sono divise per argomenti e sono selezionate escludendo le questioni di natura meramente procedimentale e processuale.

La *ratio* del sito è informare sui temi di maggior interesse i cittadini-utenti dei demani civici, gli operatori, gli amministratori pubblici e privati, gli imprenditori agricoli, ambientali etc. e non soltanto i c.d. *esperti della materia* e gli “addetti ai lavori” del mondo forense.

*** *** ***

Natura, origine e regime giuridico degli usi civici

Nelle massime più antiche l'origine degli usi civici viene in genere collegata alla fase primordiale della storia dei popoli antichi ed al sistema di economia naturale che caratterizza le prime forme di organizzazione della società umana. I diritti civici hanno permesso per secoli alle popolazioni di soddisfare i bisogni essenziali della vita, partecipando in forma collettiva al godimento in natura di terre, pascoli, boschi e acque in genere.

Massime seconda metà 800

“L'uso civico trae origine dal **diritto naturale** e importa onere a favore degli utenti per l'antico dominio che le popolazioni esercitarono sulle terre prima che fossero infeudate; quindi non ha veruna analogia o simiglianza con quella maniera di diritti che traggono origine da consuetudine o da tolleranza e mancano di titolo scritto per la loro dimostrazione. Anche in tema di usi civici sono possibili atti scritti di ricognizione, i quali rappresentano atti di sovrana giustizia e stanno ad attuare i fini razionali del

diritto di regalia col riconoscere un diritto inseparabile dalle persone degli utenti. L'uso civico costituisce un onere intrinseco e connaturale dei territori feudali e quindi un istituto di natura singolare, talché è grave errore di diritto volerne discutere con le norme del diritto comune". — *C. Roma*, 22 gennaio 1895, *Com. di Vetralla c. Lavaggi*, R. universale, 1895, 74; Bett., 1895, 134; Corte S. Roma, 1895, II, 1".

"Gli usi civici sono diritti naturali, spettanti agli abitanti del Comune; i medesimi sono fuori di commercio e per ciò stesso **inalienabili, imprescrittibili e non suscettibili di rimanere estinti o pregiudicati dal fatto del principe o della università**" - *C. Roma*, 4 marzo 1897, *Femminelli c. Spada-Verulli e Com. di Castelviscardo*, R. universale, 1897, 129; Legge, 1897, I, 435; Corte S. Roma, 1897, II, 29; Cons. dai comuni, 1897, 122".

"Gli usi civici costituiscono un diritto insito nella natura umana, si fondano nel *diritto naturale* e furono dalla dottrina denominati *essenziali*. Essi risalgono ai più remoti secoli; sorsero nel cittadino per ragione d'origine e d'**incolato** e conseguentemente non per coazione di **statuti** o leggi determinate; persistettero sotto il dominio delle leggi romane; si estesero e generalizzarono nello svolgersi del regime feudale; si estrinsecarono per tutto, come, ad esempio, per non uscir dall'Italia, in **Toscana, in Sardegna, nel Veneto, nel Lazio, nelle Marche, nella Romagna**; competevano con **azione popolare** agli abitanti sulle tenute demaniali del Sovrano e su quelle dei Comuni e dei privati.

Basta esaminare attentamente le leggi e gli editti emanati dai Sovrani nei secoli scorsi nella *provincia inferiore senese* per persuadersi che dell'esistenza degli usi civici in dette contrade non può dubitarsi in verun modo.

Essendo noto che la terra di *Roccastrada* fu un feudo dei conti Aldobrandeschi, può ritenersi che fin dal secolo XII esistevano gli usi civici in quel paese. Se con lo svolgersi del tempo cessarono d'aver vigore gli statuti municipali, continuò nonostante a sussistere l'uso civico appunto perché non era stato dai medesimi creato o costituito, ma solamente riconosciuto.

La parola "si contenti", usata dai Sovrani assoluti quando emanavano editti, e la parola "resti lecito", usata negli statuti municipali, implicano un vero e proprio riconoscimento del diritto con quella parola contemplato.

I *Motupropri* promulgati per la **Toscana** da **Leopoldo I** nel 1788 non abolirono, ma invece mantennero l'uso civico del legnatice e conferirono alle Comunità il compito di amministrarlo e difenderlo durante il tempo utile per le affrancazioni". — *A. Firenze*, 25 marzo 1897, *Tulliani, Ferrari, Nencini c. Rossi, Bernabei e Ciacei*, R. universale, 1897, 245; Annali, 1897, 172."

"Gli usi civici presuppongono la esistenza della **demanialità**". — *A. Catanzaro*, 23 aprile 1889, *Com. di Strongoli c. Giunti, Gravina*, 1889, 354.

"Per l'esistenza dell'uso civico occorre un'**università** che lo eserciti ed un **feudo** su cui si eserciti. E' inconcepibile l'esistenza di usi civici sui **feudi disabitati**." — *A. Napoli*, 31 dicembre 1890, *Pignatelli Strangoli c. Com. di Cancellò Arnone*, Foro, I, 735

Nei territori ex feudali non è necessario che gli usi civici risultino da titolo scritto; perocchè la concessione non si presumeva fatta mai assolutamente, ma con la salvezza di quegli usi inerenti alla esistenza degli abitanti del feudo, *ne inermem vitam ducant*.

Questi usi appartenevano agli abitanti del feudo, *uti universi*, ed erano inalienabili ed imprescrittibili - *A. Roma 27 agosto 1891 Com. di Rocca nel Vecce c. Costaguti*, Temi rom., 1891, 514

“Gli usi civici sono **diritto di condominio e non di servitù**; danno diritto alla quota di comproprietà, e non a credito quantitativo, ed il distacco delle terre importa divisione di comunione e non di *datio in solutum*”.- *A. Catania, 10 aprile 1896, Gangi c. Com. di Ossaro*, Foro sic., 1896, 299; *Gior. Cat.*, 1896, 91; *Legge*, 1896, II, 15; *Gazz. proc.* XXVII, 524

“Gli usi civici sono diritti inalienabili dei cittadini che ne hanno il godimento, e il Comune su di essi non ha che la rappresentanza degli utenti, e non già un interesse proprio patrimoniale; codesta natura degli usi civici non si trasforma punto con l'**affrancazione**, la quale produce questa sola differenza, e cioè che gli usi civici che rappresentavano un *jus servitutis*, dopo l'affrancazione si convertono in un *jus domini*, sempre a favore degli ex-utenti, sopra quelle terre che ad essi vengono assegnate in sostituzione dell'abolita servitù.

Quindi, sebbene il Comune abbia l'amministrazione dei beni stessi e ne raccolga i prodotti, questi ultimi non possono essere pignorati per debiti del Comune”. — *A. Roma, 22 aprile 1897, Dep. prov. di Roma c. Com. di Riano*, R. universale, 1897, 299; *Bett*, 1897, 419

“L'uso civico costituisce un onere intrinseco e connaturale dei territori feudali e quindi un istituto di natura singolare, talché è grave errore di diritto volerne discutere con le norme del diritto comune” — *C. Roma, 22 gennaio 1895, Com. di Vetralla s. Lavaggi*, R. universale, 1895, 74; *Bett.*, 1895, 134; *Corte S. Roma*, 1895, II, 1

“Occorre solamente determinare se un territorio sia stato in un determinato periodo infeudato per trarne la conseguenza che, goduti dalla popolazione di quel territorio gli usi civici nel periodo stesso, essa li conservò anche quando per un atto del principe la terra tornò nella disposizione del medesimo”. — *C. Roma, 30 novembre 1896, Lavaggi c. Com. di Vetralla*, R. universale, 1896, 679

“Gli usi civici, la loro origine e natura sono definiti, fra altre leggi, negli art. 11 e segg. delle **istruzioni approvate con R. D. 10 marzo 1810**; e fra essi non può annoverarsi il **pascolo privativo dei buoi aratori**, il quale contraddice alla natura ed origine degli usi civici”. — *A. Trani, 7 febbraio 1896 Com. di Vieste c. Medina*, R. giur. Trani, 1896, 377

Massime prima metà 900

“Gli usi civici trovano il loro fondamento nel diritto alla vita delle popolazioni che ne godono e quindi nell'antico dominio che le popolazioni stesse, riguardate nella loro collettività, avevano acquistato sul loro territorio, gravato di uso civico mercé occupazioni e lavori compiuti per rendere fruttifero il terreno; in particolare il pascolo, anche su terre di privati, integra un antichissimo uso delle popolazioni che si inquadra tra le forme sopravvivenenti di **collettivismo agrario**”. *Cass. 18 marzo 1949 n. 604*, in *Giur. Cass. civ.*, 1949, III, 940 ss. in part. pag. 946 (v. anche *Cass. 31 marzo 1949 n. 745*, in *Rep. Foro it.*, 1949, v. «Diritti promiscui», n. 12; 15 aprile 1949 n. 898, *ivi*, 1949, n. 14).

“Gli usi civici costituiscono diritti naturali, imprescrittibili ed inalienabili; per essi di regola mancano i titoli originari scritti, ma sono frequenti i titoli ricognitivi. Ove il titolo manchi, o sia vizioso, il possesso di fatto ne fa le veci, o ne sana i vizi; e ciò tanto secondo i principi generali, che regolano la materia, quanto per l'esatta interpretazione dell'art. 2 della legge d'affrancazione del 24 giugno 1888”.— *T. Roma, 26 marzo 1902, Del Drago c. il Ceto di boattieri di Monterosi*, *Cass. Unica civ.*, 1902, 157

“Il fondamento degli usi civici è da ricercare nel diritto naturale degli abitanti delle terre del **feudo** alla vita ed alla nutrizione del corpo”.- *A. Catanzaro, 24 febbraio 1931, Talarico c. Com. Decollatura*, *Calabria giudiz.*, 1931, 98.

“Gli usi civici non sono soggetti a prescrizione né a **desuetudine**: essi non si estinguono nemmeno per cause estrinseche e materiali, quale l'esaurimento del **legno** e delle **cave**.

Sono dovuti i danni per la privazione del godimento degli usi”- *Commiss. Usi civici Cagliari, 17 gennaio 1931, Com. Villamassargia c. Riva*, *riv. Demani*, ecc., 1931, 242.

“Gli usi civici costituiscono diritti di proprietà in *re propria*, gli usi pubblici sono *jura in re aliena*; i primi possono essere originari, i secondi acquisiti; i primi sono goduti dagli originari di un comune, i secondi dalla generalità dei cittadini; i primi sono essenziali alla vita di costoro, *ne inermem vitam deducerent*, i secondi riferiscono per lo più ad un godimento o diletto; i primi fanno partecipare i cittadini ai prodotti d'un fondo, i secondi consistono nell'uso del fondo senza alcuna partecipazione ai frutti; i primi si esercitano *uti cives et singuli*, i secondi *uti universi*.

Il **diritto di bagno in acque minerali e termali** è diritto di uso pubblico e non di uso civico, anche per effetto del principio di demanialità che la legge 29 luglio 1927 n. 1443, ha esteso alle acque minerali e termali, classificandole fra le sostanze del sottosuolo soggette al sistema demaniale.

Conseguentemente le contestazioni su tale diritto sono sottratte alla competenza del commissario regionale per gli usi civici”- *A. Roma, 21 dicembre 1931, Angioy c. Com. Benetutti*, *Riv. Demani*, 1932, 96.

“Coesistendo diritti di proprietà e di uso civico, l’esercizio degli uni deve contemperarsi con l’esercizio degli altri.

Conseguentemente il proprietario di un bosco soggetto agli usi civici di **legnatico** e di **pascolo** può esercitare il diritto al taglio, che rappresenti la normale percezione dei **frutti** del bosco e non importi una diminuzione del valore capitale del fondo o comunque un danno irreparabile alla consistenza di esso”- *Comm. Usi civici Roma, 21 ottobre 1931, Filippi c. Com. Torricella Sabina*, Riv. Demani, 1932, 117.

“Per il sorgere dell’uso civico basta la preesistenza di un qualsiasi centro o nucleo di popolazione sebbene ancora non organizzata o costituita **in Comune**; e, dimostrata tale preesistenza, l’esercizio degli usi civici spetta *iure filiationis* al comune sorto da quel nucleo che abitò e si moltiplicò nel territorio della università madre”- *A. Roma, 30 dicembre 1932, Chiaramente c. Com. Canicattì*, Riv. Demani, 1933, 243.

“Basta per il sorgere dell’uso civico, la preesistenza di un centro o nucleo di popolazione, quantunque non avente una vera e propria organizzazione politico-giuridica”- *C. Regno, 7 luglio 1934, Amphoux c. Bellezzi* Set. Cass., 1934, 1312; Riv. demani, 1934, 615.

“Non sono da confondere gli usi collettivi su beni patrimoniali del comune, nascenti da concessione temporanea, sempre revocabile, con gli usi civici esercitati *ab immemorabili, iure proprio*, quali derivanti dal condominio collettivo.

Non sono diritti civici gli **usi degli abitanti sulle acque fluenti** nei terreni comunali o frazionali, la utilizzazione di impianti industriali locali, quale quello della pubblica e privata illuminazione elettrica, l’acquedotto irriguo o potabile, la segheria con molino; né rileva che questi impianti o opere siano stati fatti con redditi delle terre di demanio pubblico del comune o della frazione”- *Commiss. Usi civici Trento, 24 dicembre 1934, Frazione Vervò c. Com. Tres.*, dir. Beni pubbl., 1935, 260.

“**Demanio comunale di uso civico**” è concetto riferibile solo a terre sia pure con fabbricati e costruzioni, ma inerenti ed accessorie, come le cascate e ricoveri delle **malghe** (alpi), edifici destinati esclusivamente alla attuazione migliore dell’uso civico di pascolo”- *Commiss. Usi civici Trento, 24 dicembre 1934, Frazione Vervò c. Com. Tres.*, Dir. beni pubbl., 1935, 263.

“Gli usi civici sono un diritto proprio del cittadino della terra infeudata, essi conseguono dall’**incolato**, cioè dal rapporto che lega stabilmente l’individuo alla terra su cui abita”- *C. Regno, 27 marzo 1936, Com. Pago Vejano c. Pezzato*, Dir. beni pubbl., 1936, 381; Sett. Cass., 1936, 557.

“L’uso civico è una speciale forma di comunione nella quale il diritto *de quo* è goduto direttamente dai singoli partecipanti, senza intervento del rappresentante della cosa pubblica, anzi talora in opposizione all’*universitas*; tale comunione

per lo più è esplicitazione di bisogni essenziali per la vita e solo raramente può mettersi in rapporto con utilità eccedenti tali bisogni: essa non può quindi confondersi con il diritto di enfiteusi su di un fondo acquistato da un comune”- *A. Bologna, 19 agosto 1937, Com. Comacchio c. Fernè, Temi emil., 1938, 35.*

“L’esercizio degli usi civici su terre non proprie della popolazione, rappresenta sempre un godimento limitato di fronte al godimento pieno che la popolazione ha sulle terre proprie.

Mentre nel primo caso il godimento è limitato a determinati usi sui quali si ha un diritto particolare e il resto del godimento spetta a chi ha la disponibilità della terra, nel secondo caso, invece, la popolazione, sia pure secondo la regolamentazione di pubblico interesse e con eventuali limitazioni derivanti dai legittimi bisogni dell’ente comune, ha diritto a tutte le utilità di cui la terra è capace; di conseguenza i frutti di un demanio comunale, cioè di terre di esclusivo dominio di una popolazione, non coincidono con gli usi civici che quella popolazione può avere esercitati su quella terra tenuta in dominio da altri”.- *Cass., 27 febbraio 1942, Com. Casteldibasso c. Com. Piana di Chiasso.*

“Gli usi civici trovano il fondamento nel diritto alla vita delle popolazioni che ne godono e, quindi, nell’antico dominio che le popolazioni stesse, riguardate nella loro collettività, avevano acquistato sul loro territorio gravato da uso civico mercè occupazione e lavori compiuti per rendere fruttifero il terreno; in particolare, il pascolo, anche su terre di privati, integra un antichissimo uso delle popolazioni, che si inquadra tra le forme sopravvivenenti di collettivismo agrario”.- *Cass., 18 marzo 1949, Nardi c. Orlandi, Giur.cass.civ., 1949, vol. XXVIII, 3° quadr., 940.*

Massime seconda metà 900

“Gli usi civici, quantunque originati sempre dalle primitive condizioni di vita delle popolazioni, possono derivare dalla destinazione tacita delle terre delle comunità, che, in parte, si facevano servire al soddisfacimento di oneri pubblici, traendone un reddito e, in parte, al soddisfacimento diretto dei bisogni delle popolazioni stesse. Non può porsi in dubbio la esistenza di usi civici tutte le volte che si abbia la prova di usi lungamente esercitati dalle popolazioni sopra terre della comunità con il consenso e senza opposizione delle autorità comunali o del potere sovrano.

L’abolizione del **compascuo**, sancita dall’art. 47 d. del 1803 di Gioacchino Napoleone e riprodotta nell’art. 8 l. 16 giugno 1927, n. 1786, non ha colpito l’uso civico.

Le **promiscuità** si costituivano normalmente o per contratto o per prescrizione immemorabile oppure per *ius filiationis*.

Il **feudo** era un istituto di diritto pubblico, i cui elementi fondamentali erano: il **beneficio**, il **vassallaggio** e la **immunità**, derivanti *ex regali munificentia* e non da una semplice concessione di carattere beneficiario, sia pure gravata di canoni e servizi.

I confini giurisdizionali del **feudo** non si confondevano con quelli del demanio feudale, potendo i primi essere molto più estesi del secondo, tranne che nel caso

di «**feudalità universale**», ossia quando in tutta la continenza della concessione non vi erano nè demani universali, nè regi, nè **allodi**, per modo che tutta la terra infeudata costituiva un unico demanio feudale.

Quando, pertanto, esisteva nella continenza infeudata un demanio universale, questo non era assorbito dal demanio feudale e il feudatario, relativamente al demanio universale, era considerato come *primus civis in feudo suo* e usava delle cose promiscue e del demanio universale al pari di ogni altro cittadino, sicché l'infeudazione consentiva soltanto che il feudatario esercitasse la signoria politica su tutta la continenza compresa nel diploma di concessione senza, tuttavia, esercitare l'*uti frui*, su tutta la continenza infeudata.

La facoltà di costruire **castelli** costituiva beneficio eccezionale concesso al feudatario, giacché serviva ad elevare il feudo al rango di “**feudo quaternato**”. - *Cass.*, 17 agosto 1951, *Com. Rotzo c. Com. Valdastico*, in *Rep. Fo. it.*, 1952 nn. 13 – 20 e pubbl. in *Giur. casa. civ.*, 1951, vol XXX, 3° quadr., 1528.

“I diritti di usi civici a favore della popolazione non si estinguono, ancorchè essa abbandoni in massa il territorio, importando ciò unicamente la sospensione dell'esercizio degli usi: questi passano nella nuova popolazione sopravvenuta ovvero, nel caso di trasmigrazione o fusione della popolazione preesistente in altra o con altra comunità, si trasferiscono in detta ultima comunità.

Il principio *ubi feuda ibi demania* non si applica ai **Feudi rustici o inabitati**, e, pur nell'ambito delle terre abitate, è suscettibile di prova contraria.

L'esistenza di usi civici non è incompatibile con la concessione, da parte del proprietario, delle terre su cui gravano, **in enfiteusi o in locazione**”. — *Cass.*, 14 ottobre 1953, n. 3345 *Com. Cellere c. Bevilacqua*, in *Rep. Fo. it.*, 1954 n. 23-25

“**Il diritto di uso civico**, che, per sua stessa natura, va rapportato alle reali necessità dei cittadini, non può far venir meno il diritto del proprietario del fondo gravato di far propria utilità ritraibile eccedente i bisogni della popolazione”. — *C. conti, sez. II*, 23 maggio 1969, n. 1, *App.*, *Foro amm.*, 1970, I, 3, 19 (m).

“Si considerano « usi civici » i diritti spettanti ad una collettività ed ai suoi singoli componenti di trarre dalle terre, dai boschi e dalle acque di un determinato territorio, alcune elementari utilità, quali quelle di pescare e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, di seminare, mediante corrispettivo al proprietario, pescare, cacciare ecc.

La diversa origine degli usi civici dovuta al non uniforme costituirsi del sistema feudale nel territorio italiano, ha portato al costituirsi di usi civici con caratteristiche diverse, potendo essi gravare sia su terreni di terzi, sia su terreni appartenenti alla stessa popolazione, e costituendo in quest'ultimo caso il cosiddetto «demanio comunale e universale».

La natura dei diritti di uso civico e dei beni che ne formano l'oggetto è essenzialmente pubblicistica; dal che consegue l'inusucapibilità e, le imprescrittibilità degli usi civici, gravanti su beni privati o su beni della stessa collettività; la inalienabilità delle terre facenti parte del demanio universale e il divieto di mutamento di destinazione delle medesime.

Ove l'esercizio di un uso civico sia cessato anteriormente al 1800, la **prova dell'esistenza del diritto** deve risultare ad *substantiam* da prova documentale, mentre per gli usi civici il cui esercizio non sia cessato anteriormente al 1800, in mancanza dei documenti, è ammesso qualsiasi mezzo di prova.

Secondo la regolamentazione vigente nella **repubblica veneta**, i cosiddetti beni comunali, e cioè quelli, per lo più incolti, costituiti da pascoli, boschi e paludi, nei quali nessuno poteva vantare un titolo particolare e che erano genericamente destinati all'uso e alla utilità degli abitanti del luogo, appartenevano allo Stato per diritto sovrano, ed erano conservati al godimento esclusivo di una determinata popolazione solo per concessione graziosa della Serenissima Repubblica (si accerta nell'ipotesi l'inesistenza di [usi civici a] Caorle, su terreni esistenti in quel comune, e che il comune ebbe liberamente a vendere)”— *Commiss. liquidaz. usi civici Venezia, 24 gennaio 1965, Com. Caorle c. Dal Moro Impallomeni, Corti Brescia, Venezia e Trieste, 1966, 339.*

“Il diritto agli usi civici è di natura personale ed accompagna il cittadino dovunque si trovi; nel caso di trasmigrazione di popolazione da un luogo all'altro, se quella popolazione godeva di un determinato uso su un determinato territorio, continuava a goderne anche se si trasferiva altrove; in tal modo originavano le promiscuità, cioè l'esercizio da parte di diverse popolazioni, stanziato in luoghi diversi, di usi civici su uno stesso territorio”. — *Cass., 24 marzo 1964, n. 677, Com. Montescaglioso c. Com. Bernalda, in Rep. Fo. it., 1964 n. 9 e pubbl. in Giust. civ., 1964, 1, 1127*

“I diritti di uso civico possono essere limitati, nel loro esercizio, per disposizione di legge.

Per **bisogno** al cui soddisfacimento è diretto l'esercizio degli usi civici, deve intendersi, qualora nella legge manchi ogni altra indicazione che possa far ritenere gli usi utili con carattere e scopo prevalente di industria, quello che corrisponde alle necessità di vita dell'utente ossia alla necessità del sostentamento suo e della famiglia.

Tale estremo non ricorre nella percezione di **legna per scopo di commercio**”.- *A. Roma, 10 luglio 1933, Fraz. Molveno c. Com. Molveno, Riv. Demani, 1933, 610.*

Definizione degli usi civici nelle antiche massime

Massime seconda metà 800

“Altro sono gli usi civici, pei quali i cittadini avevano il diritto di entrare nelle terre senza permissione dell'ex feudatario, coltivarle senza poter essere espulsi; altro le **colonie**, a cui acquistavano diritto coloro che per dieci anni avessero coltivato porzioni di terreni feudali, assoggettandosi solo ad un **canone** o prestazione”. — *C. Napoli, 27 gennaio 1885, Di Sangro c. Com. di Colli al Volturno, Gazz. proc., XX, 5; Leggo, 1885, I, 483; Diritto e giur., I, 40.*

“Gli usi civici sono **diritto di condominio** e non di **servitù**; danno diritto alla quota di comproprietà, e non a credito quantitativo, ed il distacco delle terre importa divisione di comunione e non di ***datio in solutum***”.- *A. Catania, 10 aprile 1896, Gangi c. Com. di Ossaro, Foro sic., 1896, 299; Gior. Cat., 1896, 91; Legge, 1896, II, 15; Gazz. proc. XXVII, 524*”

Massime prima metà 900

“Per **usi civici** s'intendono i diritti spettanti ad una collettività, organizzata o no in una persona giuridica pubblica a sè ma comunque concorrente a formare l'elemento costitutivo di un comune o di altra persona giuridica pubblica, ed ai singoli, che la compongono, e consistenti nel trarre alcune utilità elementari (v. art. 4) dalle terre, dai boschi o dalle acque di un determinato territorio, normalmente quello stesso nel quale è stanziata. Contenuto dell'uso civico è, quindi, il godimento a favore della generalità e non di un singolo o di singoli (Cass. 4 febbraio 1928 n. 530, in *Riv. dem.*, 1928, 246). Ciò non toglie che i singoli componenti quella determinata collettività abbiano, proprio per il fatto che vi appartengono, il diritto *uti singuli* di esercitare i diritti suddetti (*Comm. usi civici Napoli 30 gennaio 1928, in Rep. Foro it.*, voce «Diritti promiscui», 11. 20; **sulla definizione di usi civici** v. anche: *Comm. usi civici Milano 2-1 luglio 1927, ivi, n. 57; App. Bari 3 febbraio 1928, ivi, n. 84; Cass. 24 maggio 1943 n. 1267, in Mass. Foro it.*, 1943, col. 312; 28 maggio 1941 n. 1576, *ivi*, 1941, col. 386; 5 gennaio 1950 n. 51, in *Foro it.*, 1950, I, 858 con nota di richiami; 27 novembre 1954 n. 4329, in *Giust. civ.*, 1954, pagina 2835

Massime seconda metà 900

“Gli usi civici sono diritti spettanti ad una collettività di persone e consistono nel trarre alcune utilità elementari dalle terre, dai boschi o dalle acque di un determinato territorio, che può appartenere o a privati (demanio feudale) o allo stesso ente di cui la comunità fa parte (comune, frazione, associazione agraria, ecc.); il loro contenuto è determinato dalle specifiche utilità cui gli usi ineriscono (**pascolo, legnatico, erbatico, pesca** ecc.) e la loro natura è quella di diritti reali perpetui di godimento.

Caratteristica dell'uso civico è che esso ridonda contemporaneamente a favore della comunità e del singolo componente, il quale perciò ne gode sia ***uti cives*** che *uti singuli*: nel senso che in quanto membro della collettività cui spetta l'uso civico, ossia in quanto *civis*, egli vanta un diritto reale suo proprio che gli compete appunto ***uti singuli***; con l'uso civico non va confuso l'uso pubblico dei beni demaniali, che è un diritto soggettivo di natura pubblicistica attribuito ed esercitato esclusivamente *uti cives*”. — *P. Messina, 30 aprile 1960, Giacobbe c. Scarcione, in Rep. Fo. it.*, 1960 n. 7-9- e pubbl. in *Giur. sic. fasc.*, 5, 549.

“Gli usi civici possono definirsi come quei diritti di godimento che gli abitanti di un comune *uti cives* esercitano sulle terre provenienti dai demanii feudali o comunali e appartenenti al comune quali beni facenti parte del patrimonio indisponibile.

Essi si distinguono in **essenziali** ed **utili**, a seconda che siano necessari per i bisogni della vita (pascere, abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per il proprio lavoro o per uso domestico, seminare) ovvero incidano in modo prevalente su attività industriale (pascere per fine di speculazione ecc.).

Assumono la denominazione di usi o diritti promiscui quando incidono sul territorio di più comuni.

Per quanto concerne la natura giuridica, può affermarsi che gli usi civici consistano in un dominio, alla stessa stregua della **colonia perpetua**, dell'**enfiteusi**, della **locazione ad longum tempus**.” — *T. Palmi, 20 maggio 1953, Crea in Rep. fo. it., 1954 nn. 16-19, e pubbl. in Calabria giudiz., 1954, 124*

Gli usi civici nel sistema feudale: nel regno di Napoli e negli ex Stati Pontifici

Dal Commento di Flore: “L'affermazione degli usi civici, con le caratteristiche che ancor oggi vi si riscontrano, avviene però prevalentemente con l'avvento e con il fiorire del **sistema feudale** (v. CALISSE, *Gli usi civici nella provincia di Roma*, p. 27 e ss., Prato, 1906) basato sull'ordinamento economico e sociale del feudo, questa trasformazione del latifondo romano, dovuta anche alle invasioni barbariche. L'economia feudale è basata sulla terra (pubblica) oggetto della concessione sovrana, che costituisce il limite del potere del feudatario e, ad un tempo, la fonte delle sue rendite e del sostentamento della popolazione del feudo, sostentamento che era, secondo i cultori del diritto feudale, una delle condizioni della concessione. Tralasciando il sistema di fare sfruttare la terra dai coloni, gli usi si affermarono sulla base del godimento collettivo della popolazione per soddisfare i loro bisogni elementari (pascolo, legnatico, semina, ecc.) Donde la massima “**ubi feuda, ibi demania**”, della quale sarà trattato più innanzi..., e donde il parallelismo, anche geografico, fra l'affermazione degli usi civici e l'affermazione del feudo. Così il feudo e gli usi si affermarono nelle attuali province meridionali (**Regno delle Due Sicilie: monarchie normanna, sveva, angioina e aragonese**) e negli **ex Stati pontifici**. Minore sviluppo ebbero gli usi dove si affermò per tempo l'ordinamento comunale (v. CURIS, *Nuovo digesto italiano*, q. voce 743 ss.; TRIFONE, *Sintesi storica degli usi civici*, Riv. Economia agraria, Dicembre 1947, n. 4). La fine del feudalesimo fornì la spinta all'abolizione degli usi, che si tradusse nelle leggi dei vari Stati della penisola. Il **feudo** era istituto di diritto pubblico, gli elementi fondamentali del quale erano: il beneficio, il vassallaggio e la immunità, derivanti *ex regali munificentia* (e non da una semplice concessione di carattere beneficiario sia pure gravata di canoni e servizi), con atto del sovrano avente valore di legge, sicché la violazione di esso può costituire motivo di ricorso per cassazione: Cass. 17 agosto 1951 n. 2533, in *Mass. Giur.*

it., 1951, col. 700. La concessione sovrana non era peraltro identica dappertutto. Il feudo introdotto dai **Normanni** nel Mezzogiorno d'Italia e nella **Sicilia** rimase inalterato quanto alla qualità (meglio al contenuto della concessione), che fu a titolo di godimento e non di proprietà, attribuendosi con l'infeudazione il semplice *uti frui* e non il dominio (oltre s'intende il pubblico potere). Donde per la inderogabilità del principio « nemo dat quod non habet neque plus iuris quam ipse habet », non si trasmettevano al feudatario che le cose e i diritti dei quali il sovrano concedente poteva disporre, sicché, per ampie che fossero le clausole della concessione, queste erano subordinate alla condizione tacita « si ea » (cioè l'oggetto delle clausole) « feudo insint ». Ove l'oggetto dell'infeudazione era un comune, il beneficiario conseguiva il potere politico su tutta la continenza, e l'*uti frui* solo limitatamente alla parte di demanio regio o fiscale compresa nella circoscrizione del comune, non quindi sulle terre private né su quelle appartenenti alla popolazione *iure dominii*, costituenti il cosiddetto demanio universale: Cass. 30 luglio 1951 n. 2251, in *Riv. amm.*, 1952, 17. Altrove, come negli Stati pontefici, è disputato se il feudo fosse prevalentemente *quoad dominium*, dal quale si sviluppò per forza di cose la *iurisdictio* (CALISSE, *Gli usi civici della provincia di Roma*, Prato, 1906; v. le critiche 4 di CURIS, in *Riv. univ. Giur.*, XXI, IV, p. 25 dell'estratto).

Massime seconda metà 800

“La concessione degli usi civici, fatta in suo interesse dal feudatario di un Comune in favore di un'altra comunità, non può obbligare i naturali del feudo che esercitano diritti autonomi sulle medesime terre feudali.

Nelle terre demaniali dei baroni, gli uomini del feudo potevano godere per le loro necessità gli usi civici, ma non cedere o locare il di più che a loro bisognasse”.— *C. Napoli 30 nov. 1877*, Foro I, 542 (n).

“I **benefici dei Longobardi** ed i **feudi dei Normanni** furono istituiti rivolti a conservare l'unità politica dei popoli conquistati.

I beni concessuti in beneficio ed in feudo erano beni del patrimonio pubblico del **principato**, diversi dai beni del patrimonio pubblico municipale.

Su i beni pubblici o demaniali dei municipi i cittadini esercitavano con diritto civico alcuni usi. Anche su i beni pubblici o demaniali del principato i cittadini, nel cui territorio tali beni erano siti, esercitavano gli usi necessari alla vita.

È di qui che nei Comuni, oltre i demani comunali aperti agli usi civici, si trovano i demani feudali ed ecclesiastici.

Il territorio feudale fu sempre reputato soggetto agli usi civici così per l'origine pubblica delle terre concesse in feudo, come pel condominio riconosciuto nei baroni e nei cittadini sui demani feudali dalle **prammatiche de Salaris e de Baronibus**.

Dalla qualità **ecclesiastica** di un territorio non è lecito argomentare la qualità demaniale.

Perché un Comune abbia diritto agli usi civici su terreno ecclesiastico, deve giustificare l'origine pubblica di tale terreno, ovvero che su lo stesso i suoi cittadini abbiano esercitato gli usi civici.

Il compascolo consuetudinario non era uso civico. Rimase abolito in virtù di parecchie disposizioni sovrane antiche e dei codici sopraggiunte”. — *A.Napoli, 31 gennaio 1887, Com. Solopaca c. Mensa di Telese, Gazz. proc., XXI, 441*”

“Gli usi civici sui demani feudali promiscui rappresentano un *ius servitutis* prima del proscioglimento della promiscuità; dopo un *ius dominii* Destinati al mantenimento della vita dei cittadini di un Comune sono diritti assoluti, inalienabili, ed imprescrittibili, laddove quelli del Fisco sui feudi, come prodotto storico di rivolgimenti politici, sono relativi e condizionati. Le leggi abolitive della feudalità trasformarono gli usi civici, da un *ius servitutis* in *ius dominii*, e crearono i diritti del regio demanio. Il concordato con la Santa Sede non colpì i beni assegnati ai Comuni in compenso degli usi civici, ma quelli devoluti al regio demanio. Il **contratto enfiteutico** dell' 11 giugno 1826 tra la Commissione mista amministratrice del patrimonio ecclesiastico regolare ed il regio Fisco è *res inter alios acta* in rapporto ai Comuni, la cui quota di beni feudali assegnata in compenso degli usi civici è immune dal canone, che gravita tutto sui beni spettati all'Amministrazione demaniale”. — *T. Monteleone, 9 giugno 1889, Fazzari c. Com. di Serra San Bruno e Spadola, Gazz. proc., XXIII, 128.*

“**Le leggi eversive della feudalità**, mirando a porre termine ad ogni comunione, nella parola demanio compresero i demani feudali, i comunali o i promiscui.

Nella ripartizione dei demani feudali il diritto alla ripartizione a favore dei condividenti si fondava sugli usi civici.

Relativamente ai detti demani feudali i provvedimenti del prefetto sono interi e definitivi, senza che possa avere luogo altro giudizio avanti la autorità giudiziaria, quante volte si impugni la demanialità.

Nelle divisioni dei demani comunali o promiscui, se si contende se trattasi di demanio feudale o comunale, o si nega la promiscuità, si giudicherà dal prefetto secondo lo stato attuale del possesso, salvo il giudizio avanti l'autorità giudiziaria.

E lo stesso è a dirsi se si contende circa la estensione dei diritti che si vantano sul demanio.

Ma anche in questi casi la risoluzione contraria dell'autorità giudiziaria non modificherà le operazioni della divisione, ma sarà dato il compenso sui canoni, e non sulle terre”. — *C. Roma, 24 maggio 1889, Com. di Casalvecchio c. De Sangro, Legge, 1889, II, 109*”

“L'Editto Consalvi del 1805 in ordine alla conservazione e prosperità delle selve, era applicabile quando si trattava di servitù basata sopra un *ius* consuetudinario di far legna per i bisogni della popolazione, ma non quando il diritto di legnare era stato riconosciuto da *res judicatae* e da precedenti convenzioni. - *A Roma, 14 dicembre 1889, Del Drago c. Com. di Filacciano, Temi rom., 1889, 497*

“Per la **liquidazione del diritto di pascolo**, che i cittadini di un Comune avevano sul territorio ex feudale di un Comune limitrofo, deve tenersi presente non lo stato pascolatorio attuale dell'*ex feudo*, ma quello esistente all'epoca della legge del 3 agosto 1806 eversiva della feudalità.

Nella divisione delle terre demaniali da attribuirsi in proporzione all'*ex feudatario*, ed agli utenti degli usi civici, la **tassa fondiaria** debbe in proporzione gravare su entrambi i condividenti. — *C. Napoli, 16 dicembre 1889 Ciccarelli c. Com. di Toro e Piccilli, Gazz. proc., XXIV, 172*”

“Per l'esistenza dell'uso civico occorre un'università che lo eserciti ed un feudo su cui si eserciti. E' inconcepibile l'esistenza di usi civici sui **feudi disabitati**. — *A. Napoli, 31 dicembre 1890, Pignatelli Strangoli c. Com. di Cancellò Arnone, Foro, I, 735*”.

Le categorie del feudo

“Nei **feudi separati**, e cioè posti al di fuori della circoscrizione dell' università, non esistono usi civici di diritto, ma solo quelli che vi si fossero costituiti per capitolazione coi proprietario.

Il feudo non può mai dirsi separato quando è incontrovertibilmente allibrato al **catasto od onciario** di un Comune.

Nei feudi **inabitati** (e cioè che non ebbero mai abitanti) non esistono usi civici di diritto, ma per capitolazione, mentre nei feudi disabitati (e cioè un tempo abitati e poi abbandonati dalla popolazione) esistevano usi civici originari, che tornano a rivivere se i feudi vengano riabitati.

La riscossione di una **fida** da parte del feudatario su terre feudali non vale ad escludere da queste il carattere di demaniali.

Le **colonie inamovibili** si possono costituire non solo su demani feudali, ma anche su feudi separati, e quindi la loro esistenza non è sicuro indizio della demanialità delle terre”. — *C. Roma, 20 giugno 1900, De Prospero c. Turco, Foro, I, 1233. (n)*

“Se è vero che dove esiste il demanio feudale, ivi sono gli usi civici originari a favore della popolazione, e che la **prova della demanialità** delle terre ex feudali può desumersi dalla esistenza di altri usi civici già accertati o riconosciuti dall'*ex-barone*, non è però egualmente vero il principio che il riconoscimento di alcuni usi civici sul demanio ex feudale implichi necessariamente l'esistenza e la giustificazione di tutte le altre servitù civiche contemplate dalla legge di affrancazione.

Riguardo al **diritto civico di legnare, l'ultimo possesso di fatto** [nelle **province ex-pontificie**], in base al quale deve procedersi all'affrancazione della relativa servitù, deve considerarsi quello che risulta tenendo conto delle disposizioni legislative che nell'interesse generale limitarono l'esercizio di un siffatto uso civico, senza che per tale limitazione sia dovuto ai cittadini alcun speciale indennizzo”. — *C. Roma, 12 luglio 1900, Chigi c. Com. Formello, Legge, 1900, II, 509; Cons. dei comuni 1900, 329; Annali, 1900, 479*”

“In tema di demani il possesso giuridico non può andar separato dalla proprietà e, se ne è disgiunto nel fatto, si traduce in **usurpazione**.

Secondo le leggi feudali non vi poteva esser feudo senza derivazione dal **demanio regio**”. — *A. Napoli, 14 luglio 1902, Com. Acerno c. Com. Montecorvino, Bett., 1902, 596*”.

“La natura feudale di un territorio costituisce un principale argomento a favore dell’esistenza di servitù civiche quantunque l’acquisto di tale territorio fosse effettuato con danaro, e come beni allodiali.

Nella **provincia di Roma** gli usi civici sono subordinati alla condizione che le terre non vengano ridotte a ristretti, cioè a dire non siano recinte e migliorate con la coltivazione; però tali ristretti non escludono la sussistenza dell’uso civico nelle altre terre incolte ed aperte”. — *A. Roma, 14 febbraio 1902, Ceas c. Massimo, Temi rom., 1902, 454*”.

“I Comuni del medio evo, se non ebbero personalità giuridicamente perfetta alla pari coi *Municipia* e delle *Universitates* del diritto romano, ne ebbero però tanta quanta occorre per stipulare diritti, contrarre obblighi e stare in giudizio.

Quindi, ritornati i beni dai feudatari ai Comuni, gli usi civici competenti ai singoli terrieri poterono legittimamente estrinsecarsi sui beni anzidetti, di cui spettava la proprietà al Comune separatamente dai singoli stessi.

Gli usi civici non sono servitù, per quanto abbiano con queste attinenza.

Quindi è ammissibile a loro riguardo la **prova testimoniale** del loro esercizio **da tempo immemorabile** onde stabilirne la sussistenza ed efficacia. — *C. Torino, 31 gennaio 1902, Lanteri c. Com. Cenano, Giur. Tor., 1902, 377; R. amm., 1902, 259; M. trib. Mil., 1902, 381; Filangieri, 1902, 448.*

“Gli usi civici costituiscono diritti naturali, imprescrittibili ed inalienabili; per essi di regola mancano i titoli originari scritti, ma sono frequenti i **titoli ricognitivi**.

Ove il titolo manchi, o sia vizioso, il possesso di fatto ne fa le veci, o ne sana i vizi; e ciò tanto secondo i principi generali, che regolano la materia, quanto per l’esatta interpretazione dell’art. 2 della legge d’affrancazione del 24 giugno 1888”. — *T. Roma, 26 marzo 1902, Del Drago c. il Ceto dei boattieri di Monterosi, Cass. Unica civ., 1902, 157*”

“Gli usi civici non costituiscono un diritto di servitù, ma sono un **peso naturale del fondo**, e sono conseguenza del *jus civitatis*.

Essi sono incommutabili, inalienabili, imprescrittibili.

Le prammatiche 1° de salario, 11°, 14° e 16° de baronibus, costituiscono una specie di dichiarazione dei diritti dell’uomo, avvenuta presso noi due secoli prima che in Francia.

Le leggi eversive della feudalità conservarono la natura primitiva degli usi civici.

La divisione in massa e lo scioglimento delle promiscuità non tramutarono in *patrimonium* del Comune la quota che veniva loro assegnata come conseguenza degli usi civici.

La trasformazione in proprietà libera si avverava quando la quota assegnata al Comune era divisa tra i cittadini ed era trascorso il tempo del divieto.

Il censo che si paga dai quotisti al Comune non ha da per sè solo la forza di tramutare il *demanium* in *patrimonium*". — *A. Catania, 21 marzo 1903, Alliata c. Com. Assoro*, Giur. Cat., 1903, 65; Circ. giur., 1903, 99; Temi sic., 11, 325.

"Anche dimostrata la natura feudale del fondo sul quale si pretende il diritto di uso civico, e ritenuto il principio che ove sono feudi ivi sono usi civici, non si può invocarne il riconoscimento se essi non erano **in esercizio** al momento della promulgazione delle leggi di affrancazione". — *A. Roma, 14 luglio 1903, Vannicelli, Bett.*, 1903, 638"

"L'esercizio del diritto degli usi civici é impossibile quando i fondi, sui quali si vorrebbero vantare, trovansi riportati nel catasto come difesa demaniale.

Non vale la presunzione *juris* della demanialità pura e semplice derivante dal fatto che i fondi stessi appartengono ad una **chiesa**, quando, oltre alla detta qualifica catastale, sono essi dimostrati di libera proprietà della chiesa medesima, che li possiede come tali da tempo immemorabile". — *A. Napoli, 28 giugno 1903, Forte c. Fascia, Gazz. proc.*, XXXII, 152."

"L'origine feudale di un territorio non importa che per ciò solo si debba ammettere l'esistenza di ogni sorta di usi civici, ancorchè non essenziali e non rispondenti ai bisogni più immediati delle popolazioni. Così, nei territori soggetti al diritto di semina, **il ruspo**, avente per oggetto le cose abbandonate dai coltivatori dopo la raccolta dei prodotti, può essere l'effetto della **tolleranza** e della **consuetudine**, ma non può mai costituire un vero e proprio diritto civico.

L'essere l'intero territorio sottoposto agli usi civici non impediva che su alcune parti di esso potessero costituirsi delle bandite o difese, purchè non venissero in tal guisa defraudati i bisogni delle popolazioni. Ciò era maggiormente lecito nelle province dell'ex Stato pontificio, allorché si faceva allo scopo di migliorare la cultura". — *C. Roma, 21 aprile 1904, Com. Bomarzo c. Borghese, Bett.*, 1904, 1009".

"Nonostante la diversa ragione storica dei feudi delle province ex pontificie, quivi come altrove poterono aversi gli usi civici come conseguenza dell'inf feudazione di terre abitate, siano essi un avanzo di domini collettivi preservati colle riserve implicite del principe nella concessione del feudo, siano invece il prodotto naturale di una situazione di cose consacrata dalla osservanza secolare". — *C. Roma, 18 marzo 1901 Doria c. Com. Valmontone, Corte S. Roma*, 1904, II, 38".

"L'ultimo possesso di fatto, nella estensione e nella misura del quale devono intendersi aboliti i diritti derivanti dagli antichi usi civici, non riguarda lo esercizio attuale degli usi civici stessi, ma consiste nell'esercizio loro legittimo ed effettivo per un tempo congruo anteriore alla legge abolitrice.

Dov' è feudo, ivi sono usi civici.

Gli usi civici non costituiscono un bene patrimoniale di ogni singolo cittadino, ma un diritto riservato a favore di tutti i cittadini, che lo esercitano *uti singuli cives e non ultra territorium*.

La teoria, tanto discussa, della imprescrittibilità degli usi civici va in ogni modo temperata col criterio dell' ultimo possesso di fatto.

L' uso consuetudinario di spigolare dietro i mietitori non è contemplato fra le servitù civiche dalla legge del 24 giugno 1888". — *A. Roma, 14 luglio 1904, Aldobrandini c. Soc. agraria di Bracciano, Palazzo giust., 1904, 449*".

"Nel vigore del sistema feudale gli usi civici costituivano o delle riserve più o meno estese di dominio che le popolazioni rappresentavano sulle terre, ovvero erano riserve apposte dal concedente.

I diritti di dominio del feudatario erano ben diversi e distinti da quelli dei cittadini, onde non vi era luogo ad equivocità di possesso, che potesse rendere impossibile la prescrizione del dominio eminente". — *C. Palermo, 4 giugno 1904, Com. Tusa c. Mastrogiovanni, Circ. giur., 1904, 136; Foro sie., 1904, 380*.

L'allodio

Massime seconda metà 800

"Gli usi civici togliendo origine sempre da ragioni di condominio preesistente e riservato nell'atto di concessione, non possono verificarsi su terre proprie del Principe concesse in allodio alla Chiesa; dappoiché manca in tal caso non pure il dominio feudale ma ancora l'ecclesiastico a senso di legge" — *C. Napoli, 29 maggio 1886, Com. Lavello c. Fortunato, diritto e giur., I, 561; Gazz. proc., XXI, 164; Bett., 1887, 56*.

Massime prima metà 900

"Nei demani ex feudali ed ecclesiastici, come nei burgensi, le **colonie non vaganti**, ma corrispondenti sempre il **terraggio** nella stessa unità di misura senza avere contro un espresso titolo di precarietà o di locazione a termine fisso, dopo 10 anni anteriormente alla eversione feudale divenivano *ope legis* perpetue ed inamovibili, e quindi vere proprietà allodiali col solo peso del terraggio come **censo riservativo**, e si presumevano avere questi caratteri fino a che la loro precarietà non fosse provata con scritture.

Invece nei demani universali le colonie restavano sempre precarie e per convertirsi in allodi avevano bisogno del titolo di concessione, che, tranne se fatta dai commissari dal 23 ottobre 1809 al 31 dicembre 1811, acquistava l'irrevocabilità solo con la sanzione del Sovrano.

Solo sui demani universali usurpati dai feudatari e reintegrati allo universalità le colonie si consideravano come se si fosse trattato di terre ex.feudali. Le colonie perpetue, come le occupazioni legittimate, se abbandonate, non tornano al demanio, nè ad esse è applicabile il divieto di alienare, come per le ordinarie quotizzazioni.

L'iscrizione di una terra, anche infra i confini di un demanio, nel catasto onciario del

1742, in difetto di prova dell'obbligo ad una prestazione in favore della università, è prova assoluta di proprietà privata nei particolari verso i feudatari ed i Comuni, e di proprietà demaniale per le università contro gli ex baroni, nei quali invece costituisce prova di burgensalità solo in difetto di quella di infeudazione. In molte università vigeva la consuetudine detta dell'affrancamento, per cui bastava piantare viti, ulivi od altri alberi gentili su di un appezzamento demaniale, per divenirne proprietario allodiale; epperò l'esistenza di queste piante anteriormente all'abolizione della feudalità è una presunzione di allodialità." — *A. Napoli, 1 aprile 1908, Com. San Martino c. Bevilacqua e Sassi, Gazz. proc., XXXV, 227; R. universale, 1908,661; Riv. critica, 1908,52.*

La difesa

Massime seconda metà 800

“Una tenuta *difesa* induce la presunzione di non essere demaniale, bensì patrimoniale, e di escludervi l'esercizio degli usi civici” — *A. Trani, 25 giugno 1886 Com. Chienti c. Correale, in Riv. giur. Trani, 1886, 550*

“Secondo le leggi del tempo, i feudi posti nel territorio dell'università e non disabitati sono soggetti agli usi civici, a meno che non si trovino costituiti in difesa, o legittima, ovvero legittimata per possesso costante e non interrotto dal 1536.

A costituire una difesa, e quindi a poter vietare l'esercizio degli usi civici nel feudo, non basta la coltivazione di questo, ma è necessario un modo di chiusura dello stesso.

Gli usi civici non sono soggetti a prescrizione, quantunque non esercitati per lunghissimo periodo” - *C. Napoli 29 aprile 1887, Manforte c. Com. Sant'Agata, Diritto e giur., III, 186; Gazz. proc., XXII, 557*

“Anche supposto legittimo l'uso civico del pascolo, le terre che vi sono soggette non poteano, giusta le Prammatiche *de Salario e IX De Baronibus*, trasformarsi dal Comune in difese per riscuotervi la fida senza il consenso dei cittadini e l'assenso regio la prova della demanialità delle terre e della legale loro trasformazione in difese a prò del Comune non può desumersi dagli antichi statuti della Università, in cui, fra molte altre disposizioni in gran parte arbitrarie, ve ne sia una che vieti ai possessori di una determinata contrada di chiudere i loro fondi”- *A Napoli, 4 agosto 1886, Cammarano c. Com. Castel Civita, Gazz. proc., XXXI, 222*

“Nelle provincie dell'ex regno di Napoli si dicevano **difese** quelle terre demaniali di cui erano riservate le rendite al patrimonio della università, e che, non perdendo perciò la loro originaria qualità di demanio comunale, andavano, come i demani aperti agli usi dei cittadini, soggetti alla divisione. Per le leggi eversive della feudalità nelle provincie dell'ex regno di Napoli, non erano possibili le colonie perpetue se non ne' demani feudali ed ecclesiastici, e non già ne' demani comunali.

Il sapere se una parte di difesa sia stata o no occupata per usanza dai coloni, rispettati in questo loro possesso dal regio commissario, in esecuzione delle leggi eversive della feudalità, costituisce non una indagine di demanialità, ma di puro fatto e di merito, ed è però di competenza del prefetto, qual regio commissario.

I giudizi per **reintegrazione** di demani usurpati sono di competenza dal prefetto, anche sulla dimanda consequenziale dei frutti.

La eccezione di *prescrizione* può essere opposta ad un Comune da un colono inamovibile, per respingere la dimanda di pagamento di *terraggiera*, ma non da un usurpatore di demanio, per respingere la dimanda della relativa reintegrazione.

Il **giudicato** intervenuto a ritenere di avere i coloni prescritto contro il Comune l'obbligo del pagamento della terraggiera non può invocarsi come giudicato intorno alla disputa se tutta la difesa fosse stata coperta da colonie". — *C. Roma 4 aprile 1891, Miraglia c. Com. di Albano in Lucania, Corte S. Roma, 1891, I, 149; Legge, 1891, I, 434*".

“Non è demaniale, e quindi non soggetto a quotizzazione, quel fondo che *ab antico* fu ritenuto difesa e, come tale rivendicato ed amministrato.” — *T. Catanzaro, 4 febbraio 1898, Com. di Taverna c. Prefetto Catanzaro, Temi calabr., 1897, 68*

La prova degli usi civici

Massime seconda metà 800

“Nei territori ex feudali non è necessario che gli usi civici risultino da titolo scritto; perocchè la concessione non si presumeva fatta mai assolutamente, ma con la salvezza di quegli usi inerenti alla esistenza degli abitanti del feudo, *ne inermem vitam ducant*.

Questi usi appartenevano agli abitanti del feudo *uti universi*, ed erano *inalienabili ed imprescrittibili*.

I diritti civici erano vari, e la prova dell'esistenza di alcuni di essi non vale a far presumere l'esistenza di altri; le induzioni che possono farsi da documenti antichi autorizzano il magistrato ad ammettere la prova per testimoni sul *diritto di semina*.

L'uso di *legnare* su le legna morte non può estendersi a legnare su le piante vive abbattute per infortunio". — *A. Roma, 27 agosto 1891, Com. d Rocca nel Vecce c. Costaguti, Temi rom., 1891, 514*.

“A differenza del demanio feudale in cui si presumono gli usi originari a causa della origine del fendo, nel demanio ecclesiastico occorre la **prova dello esercizio attuale** al tempo delle leggi abolitive, senza di che si presume la terra di proprietà privata anziché demaniale” — *C. Napoli, 26 maggio 1891, Com. di Cagnano-Varano c. Forquet, Dritto e giur., VII, 234*".

“Per gli art. 1 e 2 della legge abolitiva degli usi civici [negli ex Stati – pontifici], la determinazione dei diritti deve farsi nella estensione **dell'ultimo possesso di fatto**, e non dello stato presente ed attuale.

Gli usi civici appartenenti sul rispettivo territorio alla generalità degli abitanti sono incapaci di alienazione e di prescrizione, e tali che neppure per fatto di principe possono essere distratti e manomessi. *C. Roma, 22 gennaio 1895, Com. di Vetralla c. Lavaggi*, R. universale, 1895, 74; Bett., 1895, 134; Corte S. Roma, 1895, II, 1”.

Per diritto feudale gli *usi civici* riguardo una delle antiche forme per cui è passata la proprietà, non costituiscono una servitù reale, ma personale, che si traduce in un modo o stato di possedere da potersi provare per testimoni- *C. Roma, 10 aprile 1885, Castiglione c. Legnetti, Annali, 1885, 591; Legge, 1886, I, 259; Temi Rom., 1885, 645*

Massime prima metà 900

“Per presumere l’esistenza degli usi civici sopra un determinato territorio, basta provare la feudalità di questo, in base al noto principio ***ubi sunt feuda ibi sunt demania***.

Per dimostrare invece la sussistenza di questi usi civici, in caso di contestazione, occorre fornir la prova del loro esercizio, ma questa prova può esser data in qualsivoglia modo, ed **anche per pubblica fama**.

L’onere di una corresponsione per il **diritto di semina**, specialmente se data non a favore del feudatario ma per provvedere a pubbliche necessità, non toglie a questo diritto, specialmente nelle provincie già pontificie, il carattere di uso civico.

Le modificazioni avvenute per vicende storiche ed arbitri baronali nell’esercizio di un uso civico non menomano il diritto a tale uso, che è per sua natura **inalienabile e imprescrittibile**. — *C. Roma, 17 settembre 1901, Banco Napoli c. Com. Mentana, Foro, I, 1462. (n)*

“Anche nelle **provincie ex-pontificie** vale la presunzione che dove son feudi, ivi son usi.

Fra gli statuti rurali emanati dai feudatari ve n’ha che derivano dal loro potere giurisdizionale, e cessano d’aver efficacia colla cessazione di questo potere; ve n’ha che rappresentano un vero contratto bilaterale coi vassalli; ma altri contengono indistintamente norme del primo e del secondo carattere, ed altri ancora non fanno che riconoscere e conformare diritti e consuetudini preesistenti.

Data la presunzione dell’esistenza degli usi civici, non si è dispensati dal fornire la prova dell’esercizio degli usi contestati, ma si deve prescindere dalle esigenze d’una prova rigorosa, bastando in luogo del titolo costitutivo la pubblica fama, e tanto più un atto di ricognizione e di conferma.

L’obbligazione degli utenti di prestare una **corrisposta** non contraddice all’esistenza dell’uso civico.

Nè contraddice, in ispecie, all'esistenza del diritto di semina la regola che, dietro la dichiarazione dei singoli di volerlo esercitare, debba fare l'assegnazione del terreno da seminare mediante un contratto, nel quale assumano l'obbligo della corrisposta.

Gli usi civici sono imprescrittibili. — *A. Bologna, 14 dicembre 1900, Banco Napoli c. Borghese*, Temi, 1901, 215.”

“Gli usi civici spettano ai cittadini *uti singuli*; l'azione che essi esercitano *iure proprio* non è, quindi, soggetta alle condizioni richieste dalla legge comunale e provinciale per l'azione popolare.

Per **diritto feudale**, gli usi civici ai costituivano sulla terre nelle quali la popolazione preesisteva alla infeudazione: invece, la popolazione sopraggiunta in epoca posteriore alla investitura feudale di terra disabitata (**feudo rustico**) non godeva di usi civici se non quando vi era chiamata per effetto della *potestas coadiuvandi* concessa ai feudatari.

La denominazione di **castrum o castellum**, riferita ad una terra che per altri elementi è da ritenere disabitata, può far presumere che la terra stessa fosse fortificata e difesa da militi al servizio del feudatario e costituisse *feudum castrense*, nel quale, se pure esistevano abitazioni, non potevano queste confondersi con quelle della popolazione dei feudi abitati o nobili, la quale godeva degli usi civici *ut ne fame pereat ne vitam inermen ducat*, mentre ai militi stipendiati e vettovagliati dal loro signore e dimoranti saltuariamente in terra non propria, non competevano tali diritti. — *Commiss. usi civici Napoli 30 gennaio 1928, Lapensa c. Fondo culto*, Riv. demani, ecc., 1928, 137.”

“Le cosiddette **colonie perpetue** rivelano la qualità demaniale del suolo sul quale erano costituite, perché furono così denominate quelle terre demaniali feudali coltivate da oltre dieci anni ininterrottamente dal colono, con l'effetto della costituzione di un diritto di inamovibilità, trasformato poi, in forza delle leggi eversive, in diritto di proprietà.

Il pagamento della “**fida**” è elemento contrario alla prova della demanialità della terra, in quanto il pascolo a titolo di uso civico era esercitato liberamente e gratuitamente dai cittadini.

Anche se talvolta la fida era riscossa abusivamente sui demani del feudo, il pagamento di essa è sempre elemento equivoco, incerto e non conclusivo di demanialità.

Mentre sul **feudo nobile** gli usi civici erano sempre presunti a favore degli abitanti, come condizione stessa di loro vita, tale presunzione non vale per il **feudo rustico**, originariamente non soggetto agli usi, i quali potevano essere acquistati successivamente o per espressa concessione del feudatario o per usucapione, col possesso *longi temporis*. (*Commiss. usi civici Napoli, 19 novembre 1928, Com. Fornelli c. Laurelli*, Riv. demani ecc., 1928, pag. 456)”

“ Il decreto 11 novembre 1807, che istituì la **Commissione feudale**, attribuì ad essa le cause tra università e Baroni non ancora decise; conservarono però efficacia le sentenze anteriori.

Pertanto, esclusa con precedente sentenza la esistenza di pretesi usi civici, tale giudicato ha pieno effetto.

La feudalità non si presume, ma deve essere provata col titolo di investitura o con equipollenti, con giudicato o col possesso lungo, univoco e non contraddetto, desunto dai **relevi** uniformi, da atti fiscali, da capitolazioni di antica data, etc. Ma la feudalità di un dato territorio non può essere provata con testimoni. (*Commiss. usi civici Napoli, 18 giugno 1928, Scola c. Granito, Riv. demani 1928, 300*)”

“Non può escludersi a priori che su **feudo separato** siano stati costituiti usi civici a favore di cittadini di altra università non infeudata, almeno per derivazione in forza del possesso immemorabile.

La parte che deduce la inammissibilità della prova testimoniale, a norma dell'art. 2 L. 16 giugno 1927, n. 1766, deve provare che l'uso civico è cessato anteriormente al 1800.

Se dalla **prova testimoniale** risulti che i cittadini hanno usato collettivamente delle erbe, del “**frascume secco**” del feudo separato, ma manchi la prova di un godimento a titolo gratuito, elemento essenziale del diritto di uso civico desunto da tacita concessione del feudatario, è da ritenere che si tratti, in tal caso, di un godimento esercitato per fida e non per uso civico.

La fida è il corrispettivo del diritto di pascolo e di legnatico concesso a cittadini anche forestieri su terreni posti a difesa e come tale ha carattere personale e non reale sicché il permanere di essa nel tempo non costituisce mai un onere reale e un diritto di uso civico.” - *Commiss. usi civici Aquila, 23 dicembre 1927, Com. Rionero Sannitico c. Caracciolo, Riv. demani, ecc., 1928, 211*”

La prova del demanio

Massime seconda metà 800

“Gli usi civici come conseguenza della demanialità debbono esser provati **con documenti**. Pei **demani ecclesiastici** occorrendo la prova dell'esercizio attuale degli usi civici all'epoca delle leggi abolitive della feudalità, oggi non può ricorrersi alla prova orale, mancando testimoni longevi.

Se colle leggi eversive della feudalità s'intese glorificare il lavoro, non si volle però menomare il diritto di proprietà.

L'art. 10 del decreto 8 giugno 1807 riconosce che le terre demaniali concesse in **enfiteusi** furono escluse dalla ripartizione”.- *A. Catanzaro 22 novembre 1895, Com. di S. Marco Argentano c. Maiera, Temi calabr., 1896, 29*”.

“Occorre solamente determinare se un territorio sia stato in un determinato periodo infeudato per trarne la conseguenza che, goduti dalla popolazione di quel territorio gli usi civici nel periodo stesso, essa li conservò anche quando per un atto del principe la terra tornò nella disposizione del medesimo.

È innegabile, sia per la dottrina che per la giurisprudenza antica e moderna, che in ogni sistema feudale, a riguardo degli usi civici, eravi una base comune, che

consisteva nella necessità della vita per gli abitanti delle terre occupate dai feudatari.

Quand'anche si volesse ammettere che la giurisdizione feudale fosse stata una usurpazione ed una imposizione violenta, pure questa usurpazione e denominazione feudale non poteva esser fatta che a condizione di rispettare gli usi civici.

Ammessa l'esistenza degli usi civici, la conseguenza della loro inalienabilità ed imprescrittibilità discende necessaria, fino a rendere inutile qualunque indagine diretta ad escluderle.

La parola «servitù» ha significato generico, che comprende anche gli usi civici, quantunque questi abbiano un'indole del tutto diversa dalle servitù personali o prediali sanzionate nel codice civile”. — *A. Ancona, 9 novembre 1895, Com. di Vetralla c. Lavaggi, R. universale, 1898, 2*”

Massime prima metà 900

“Il titolo di proprietà dei demani universali pei Comuni consiste, per le leggi eversive della feudalità, non nei modi di acquisto dettati dal diritto civile, ma nella originaria occupazione delle popolazioni associate e nella proprietà collettiva che le università vantano sulle terre demaniali pel sacro diritto delle classi povere *ad sustinendam vitam*. Gli antichi catasti ed onciari, essendo formati a norma della Prammatica del 1740 dietro solenne e pubblica discussione sopra ciascuna rivela, hanno piena efficacia in giudizio. Costituiscono elementi di prova le dichiarazioni fatte dai Decurionati all'agente demaniale, allorché sono invitati a designare quali demani promiscui o universali avesse ciascun Comune, e quali usi vi esercitassero i cittadini”. — *C. Napoli, 26 novembre 1903, Com. Patina c. Com. Ottati, Gazz. proc., XXXII, 323; Dritto e giur., XIX, 924; Riv. pratica, 1903, 849; Corte Napoli, 1904, 149.*

Il demanio comunale

Massime seconda metà 800

“**Due sono le forme ordinarie con cui si costituì il demanio comunale:** la primitiva occupazione delle persone accasate sopra una determinata terra, e la concessione del Principe.

I terreni chiusi e riservati da tempo immemorabile al pascolo dei buoi aratori non sono demaniali, come parimenti non è uso civico il pascolo riservato a detti animali quando si paga la fida da coloro che hanno diritto d'introdurveli, e la diffida da coloro che tale diritto non hanno.

Per la chiusura nulla importa che essa sia fatta in un modo o in un altro, e che si mantenga per tutto o una parte dell'anno.

Il pascolo riservato o privato dei buoi aratori, concesso mercé pagamento, è una protezione o privativa accordata dal Comune ad una determinata industria; protezione e privativa che da un lato sono incompatibili con le nuove leggi imperanti, dall'altro può il Comune far cessare, destinando la sua proprietà ad altro uso creduto più utile e suggerito da maggiori e più incalzanti bisogni della pubblica amministrazione.

Gli usi civici, la loro origine e natura sono definiti, fra altre leggi, negli art. 11 e segg. delle Istruzioni approvate con R. D. 10 marzo 1810; e fra essi non può annoverarsi il pascolo privativo dei buoi aratori, il quale contraddice alla natura ed origine degli usi civici.

Il **taglio delle paglie** e la **pesca delle sanguisughe** nei terreni paludosi nemmeno sono usi civici, quando di essi non si fa menzione nei titoli antichi.

Il Comune, affittando i suoi beni, può riservare a favore dei cittadini il **taglio delle paglie e la pesca delle sanguisughe** senza contraddire alla natura patrimoniale dei terreni.

La definizione del demanio, uniformemente alla dottrina e giurisprudenza, trovasi legislativamente consacrata in parecchi decreti ed istruzioni sulla divisione dei demani, e principalmente nell'art. 1 del real decreto 8 giugno 1807.

Il demanio, giusta quei decreti ed istruzioni, è un concetto di diritto risultante da due condizioni di fatto: l'apertura dei terreni e l'esercizio degli usi civici.”— —
A. Trani, 7 febbraio 1896 Com. di Vieste c. Medina, R. giur. Trani, 1896, 377”

I soggetti: utenti e associazione degli utenti, comuni, frazioni e loro rappresentanza, associazioni agrarie, università agrarie, partecipanze agrarie, beni comunali veneziani, domini collettivi, casale e università, regole e vicinie, cussorgie, comunioni generali e particolari, promiscuità, comunioni familiari montane.

Massime seconda metà 800

Le cussorgie

Nelle cussorgie, non esercitandovi i possessori che un uso regolato dai loro bisogni, il possesso di ciascun partecipante si oppone direttamente a quello di privata proprietà, e per mancanza di titolo singolare ed esclusivo non può quindi elevarsi il fondamento della prescrizione che per i terreni chiusi e coltivati.

Assodato che il possesso fu esercitato a titolo di cussorgia, le asserzioni dei testimoni che quelle estensioni di terreno siansi possedute a titolo di esclusiva e piena proprietà non valgono ad estendere il titolo del possesso ristretto a semplici diritti di uso. — *A. Cagliari, 18 ottobre 1881 Finanze c. Puxeddu, Diritto, 1882, 20*

Il casale:

La sola popolazione di un casale esistente sul territorio feudale ed incorporata ad Università, gode degli usi civici ed ha diritto alla divisione del demanio ex feudale, giusta le leggi eversive — *C. Napoli, 16 aprile 1886, Com. Casaluce Garofano c. Imperiale, Gazz. proc. XX, 572*

Massime prima metà 900

Le frazioni

“Le **frazioni** dei Comuni sono considerate dalla legge sugli usi civici come entità separate dal capoluogo e titolari di patrimoni distinti da sottoporsi a distinta amministrazione”- *Commiss. Usi civici Roma, 11 gennaio 1930, Bastianelli c. Com. Velletri*, Riv. Demani, ecc., 1930, 766.

“Accertato che determinati terreni appartengono in modo esclusivo a una frazione di Comune e che su di essi i soli frazionisti hanno diritto di esercitarvi gli usi civici, può farsi luogo in favore della detta frazione alla declaratoria di cui all’art. 26 l. 16 giugno 1927 n. 1766.

Una volta intervenuta tale declaratoria, all’amministrazione dei relativi beni dovrà provvedersi ai sensi dell’art. 64 reg. 26 febbraio 1928 n. 332”- *Commiss. Usi civici Roma, 27 febbraio 1930, Spada c. Com. Poggiodoro*, Riv. Demani, ecc., 1930, 392.

Le associazioni agrarie:

“Le **associazioni agrarie** che esistevano anteriormente alla legge 4 agosto 1894 n. 397, avevano già una personalità giuridica propria che la suddetta legge non fece che riconoscere”- *Commiss.usi civici Bologna, 15 settembre 1930, Comunanza agr. Melano c. Comunanza agr. Cupo*, Riv. Demani, ecc., 1930, 759.

Le Università agrarie

“La norma contenuta nell’art. 26 legge 16 giugno 1927, che ammette tutti i cittadini all’esercizio degli usi civici sui terreni delle associazioni, non trova applicazione che in un sol caso: quando cioè sia accertato che l’associazione in origine era, non un condominio pubblico comprendente tutti gli abitanti di quella determinata terra, si bene una comunione privata comprendente solo alcuni dei cittadini, e che i beni provengono da un particolare titolo di acquisto che, nel proprio esclusivo interesse, avesse fatto un nucleo di famiglie non coincidente nemmeno in origine con la generalità e collettività degli abitanti.

La temporanea distribuzione delle terre fra gli utenti non esclude il carattere di promiscuità che è proprio degli usi civici”- *A. Roma, 18 maggio 1931, Com. Cagli c. Chiarucci*, Riv. Demani, ecc., 1931, 752; Temi rom, 1932, 206.

“Le **Università**, sebbene non regolarmente costituite, specialmente dopo la legge 4 agosto 1894 n. 397 esistevano secondo le norme consuetudinarie precedenti, giusta le quali ogni deliberazione sociale era presa nell’assemblea dei capifamiglia.”- *Commiss. Usi civici Bologna, 15 settembre 1930, Nori c. Comun. Agr. Castiglione*, Riv. Demani, ecc., 1931, 88.

Regole, vicinie e masi

“Nelle alte regioni alpine del Trentino le **terre vicinali** hanno natura demaniale, poiché costituivano proprietà privata ma beni collettivi, ond’è che le vicinie, sotto la veste di frazioni, ben possono, a mezzo del podestà del comune, rivendicarle, chiedere che siano aperte a tutti i frazionisti, ed esigerne la separata amministrazione.

I **boschi masali** sono oggetto di diritti particolari di categoria dei masisti, diritti che costituiscono una forma privilegiata e distinta di esercizio di usi e che

richiedono una distinta rappresentanza”.- *A.Roma, 23 giugno 1933, Daberto c. Com. Livinallongo, Riv. demani, 1933, 736.*

“Il **diritto di vicinia** non implica esercizio di uso civico, e quindi non costituisce associazione agraria sottoposta alla legge sul riordinamento degli usi civici la vicinia proprietaria di terre ripartite in quote concesse a turno e temporaneamente in godimento esclusivo alle famiglie degli associati ed in parte amministrate dall’ente”.- *C. Regno, 5 gennaio 1935, Pozzera c. Vicinia di Pieve Tesino, Foro, I, 455.*

“Le **regole o vicinie** del Trentino erano organizzazione degli abitanti del luogo ai fini del godimento diretto di terre comuni: quando si formò il comune, con il proprio ordinamento, i rapporti e diritti dei vicini utenti dei beni comuni, si trasformarono in diritti individuali dei singoli *cives* e l’antica organizzazione (regola) cessò, lasciando il posto alla nuova, comunale.- *C. Regno, 8 aprile 1935, Com. Ragoli c. Cons. Preori, Dir. beni pubbl., 1935, 248.*

Vicinie

L’esercizio di diritti integranti l’economia privata su particolari appezzamenti di pascoli o di bosco del demanio comunale o frazionale, da parte dei masisti componenti determinate associazioni agrarie (consortile, vicinie, interessenze, comunanze, ecc.) non può considerarsi esplicitazione di un diritto di natura privatistica, ancorché i detti masisti abbiano da tempo remoto riassunto di fatto in loro e regolato il godimento esclusivo di quei beni in modo da figurarne la loro consortela quale titolare in atti amministrativi e giudiziari; ciò non bastando a mutare la natura giuridica pubblicistica di quei diritti di uso civico, spettanti ai masisti partecipanti, *non singulatim*, bensì quali componenti la collettività degli utenti”.- *Cass., 17 giugno 1943, Vicinia Sarentino Villaggio c. Com. Sarentino, Dir. beni pubbl., 1943, 100.*

“Per la vigente legge sugli usi civici le terre di una vicinia debbono essere aperte agli usi civici da parte di tutti i cittadini della frazione, che oggi corrisponde a quell’originario aggregato rurale”.- *A.Roma, Obkircker c. Frazioni Sarentino, Arch. Ricerche giur., 1948, 1018.*

Partecipanze agrarie

“Le **partecipanze agrarie** non sono persone giuridiche private, ma enti di diritto pubblico.- *A.Bologna, 15 febbraio 1946, X, Foro padano, 1946, I, 514.*

Massime seconda metà 900

Beni comunali veneziani

“I **beni comunali veneziani** erano i beni che la repubblica veneta lasciava od assegnava in uso e godimento diretto alla popolazione di ville, regole, vicinie, riservata ad essa la proprietà e spesso la parte boscosa per il legname di

costruzione delle navi”. — *A. Roma 29 luglio 1949, Com. Rotzo c. Com. Valdastico*, in Rep. Fo. it., 1951, n. 25 e pubbl. in Riv. dir. agr., 1951, II, 1

Beni della frazione

“Ai sensi dell’art. 26 capov. 1. -16 giugno 1927, n. 176, per beni soggetti ad usi civici di originaria appartenenza delle frazioni, dei quali possono chiedere l’amministrazione separata, sono da intendere non solo quelli dei quali esse siano state private per effetto dell’ordinamento amministrativo del Regno d’Italia, ma anche quelli ad esse non più appartenenti per effetto di atti di autorità, emanati in virtù degli ordinamenti anteriori alla unificazione, senza che fosse attribuito agli enti spogliati compenso o indennità alcuna.

Il **chirografo pontificio** poteva avere, a seconda del suo contenuto, valore di legge, di atto amministrativo o di atto compiuto nell’esercizio di sovrane prerogative.

La **frazione** che intende far valere in giudizio contro il comune diritto di uso civico è rappresentata dal commissario prefettizio a norma degli art. 84 e 105 t. u. 3 marzo 1934, n. 383, purché non sia stata nominata dalla p. a. la commissione di frazionisti preveduta dall’art. 225 t. u. 4 febbraio 1915, ti. 148, richiamato in vigore con la l. 9 giugno 1947, 11. 530.

Quando un comune viene aggregato ad un altro, i beni di proprietà del comune soppresso, gravati di usi civici, non diventano patrimoniali del comune che assorbe l’altro.

Esso ne assume l’amministrazione, ma non succede nella titolarità dei beni, che restano di proprietà del comune estinto, - divenuto frazione, inteso come aggregato insopprimibile degli individui componenti l’antica *universitas*.

La frazione può in tale caso chiedere l’amministrazione di tali beni nel proprio interesse”. — *Cass., 18 dicembre 1952 n. 3233 Com. Ferentillo c. Rossi*, in Rep. Fo. it., 1952, nn. 46-51 e pubbl. in Foro, 1953, I, 966 (n.)

Rappresentanza della frazione

“La frazione che intende far valere contro il comune un diritto di uso civico è validamente rappresentata in giudizio dalla commissione di frazionisti nominata dalla giunta prov. amministrativa”. — *Cass., 18 dicembre 1952, n. 3233, Com. Ferentillo c. Rossi*, in Rep. Fo. it., 1953 n. 19

Comunioni generali e particolari

“Le **comunioni generali** per servitù reciproche e quelle **particolari**, nelle quali non vi siano demani comunali e che hanno quindi per oggetto terre puramente **burgensatiche o allodiali**, quali contemplate nel 1° comma dell’art. 81. 16 giugno 1927, n. 1766, sono istituti essenzialmente diversi dalle comunioni generali per condominio e dalle particolari, sia per condominio che per servitù fra comuni, fra comuni e frazioni o fra due frazioni anche dello stesso comune, le quali trovano invece la loro disciplina nel 2° comma dell’articolo stesso.

Mentre le prime in realtà solo impropriamente si possono ricondurre nel concetto degli usi civici, che sono diritti normalmente originari, trovando così le comunioni generali per servitù reciproche (di cui peraltro è incerta persino l’esistenza) come quelle particolari su terre burgensatiche o allodiali la loro fonte in una tolleranza corrispettiva e reciproca, cui era sempre possibile porre fine (come era del resto espressamente riconosciuto per il compascolo dall’art. 682 c.

c. 1865) senza che il loro scioglimento potesse importare alcun compenso, dalle altre concessioni, invece, contemplate nel 2° comma del citato art. 8 e integranti per natura l'esercizio di veri e propri diritti di uso civico, esula il concetto di reciprocità, sia che si tratti di comunioni per condominio (generale o particolare), sia che si tratti di comunioni per servitù, riposanti su un titolo d'acquisto, e lo scioglimento di una di esse non implicava necessariamente lo scioglimento contemporaneo dell'altro (contemplando esso o usi diversi sui rispettivi territori o diverse specie di uno stesso uso) nè poteva avvenire senza compenso". — *Cass.*, 24 agosto 1954, n. 3006 *Com. Piedimonte c. Com. Tarelle (ined.)*, in *Rep. Fo.it.*, 1954, n.20-21

Le vicinie e i masi

"Le "vicinie" che esercitano diritti (di pascolo e legnatico) beni non appartenenti ai singoli "masi", di provenienza da assegnazioni fatte in conformità della sovrana patente 1847, e che abbiano assunto da tempo remoto, sia per la natura dei luoghi, sia per le necessità comuni, sia per le difficoltà di comunicazione, compiti e funzioni della vita associata, religiose e civili, trascendenti gli interessi dei singoli tanto che su di esse si siano costituite le frazioni dei comuni, sono a buon diritto ritenute titolari dei beni collettivi quanto frazioni.

Ciò comporta che i beni soggetti a tali usi debbano essere considerati beni di uso civico, ed esclude che dei beni stessi possono essere ritenuti titolari *iure privato* i singoli masi"— *Cass.*, 24 aprile 1954, n. 1248, *Obkircher c. Com. Sarentino*, in *Rep. Fo. it.*, 1954, n. 26-27, e pubbl. in *Giust. civ.*, 1954, 908.

Associazione degli utenti quale persona giuridica

"Nelle zone in cui trova applicazione la l. 4 agosto 1894, n. 397, e cioè nelle zone in cui si sviluppò il secolare e tradizionale istituto del dominio collettivo, la presenza del bene civico, appartenente alla comunità degli abitanti di un comune o di una frazione, il quale deve essere goduto da essi collettivamente e promiscuamente, importa l'esistenza di una associazione degli utenti che, per la legge n. 397 del 1894, è riconosciuta quale persona giuridica". — *Cass.*, 10 ottobre 1958, n. 3204, *Comunanza agr. Trimezzo c. Com. Cittareale (ined.)*, in *Rep. Fo. it.*, 1958 n. 54

Le promiscuità

"Si ha promiscuità quando una popolazione ha la possibilità di godere di determinati diritti civici su un terreno appartenente ad un'altra comunità, promiscuamente quindi con i membri della comunità proprietaria; le promiscuità si distinguono in a) comunioni generali per servitù reciproche b) comunioni generali per condominio; c) comunioni particolari per servitù; d) comunioni particolari per condominio; e) comunioni particolari per servitù e per condominio su terre non appartenenti a demani comunali". — *Cass.*, 10 luglio 1959, n. 2229, *Com. Piedimonte S. Germano c. Com. Terelle*, in *Rep. fo. it.*, 1959 n. 20 e pubbl. in *Giust. civ.*, 1, 1669

Casale e università

"Per principio di diritto feudale agli abitanti di un **casale**, sorto sul territorio di una università, sia che essi fossero oriundi da questo sia che venuti di fuori a

popolarlo, spettava *jure filiationis aut incolatus* il godimento degli usi civici esistenti sul territorio dell'università.

La successiva infeudazione dal casale e la sua erezione ad università, pur dando luogo ad una dismembrazione del territorio non importava la cessazione degli usi civici sui demani dell'università madre, necessitando una esplicita convenzione che restringesse gli usi civici al territorio assegnato alla nuova università, dovendosi questo, altrimenti, ritenere separato *quoad iurisdictionem tantum*— *Commiss. usi civici Potenza, 22 luglio 1959, Com. Bernalda c. Com. Montescaglioso*, in Rep. Fo. it., 1959, n- 22 e pubbl. in Corti Bari, Lecce e Potenza, 608.

La frazione

“Il termine “frazione” usato nell’art. 26 l. 16 giugno 1927 n. 1766, va interpretato nel senso generico di unità frazionali del comune, quale parte rispetto al tutto, non in quello più ristretto di borgata in contrapposto a capoluogo, e può quindi riferirsi anche allo stesso capoluogo, alla cui popolazione è pertanto da riconoscersi il godimento separato di propri beni di uso civico”. — *C. Stato (Sez. V), 7 marzo 1959, n. 111, Com. Norcia c. Min. int.*, in Rep. Fo. it., 1959, n. 53 e pubbl. in Foro, III, 81

Disposizioni dello statuto dell'università agraria di Vivaro Romana

“Dall’art. 63 dello statuto dell’università agraria di **Vivaro Romana**, secondo cui il servizio di esattoria tesoreria dell’università stessa è di regola affidato all’esattore-tesoriere comunale, ma può in via eccezionale essere affidato ad uno speciale riscuotitore, non nasce alcun diritto soggettivo in favore dell’esattore comunale, trattandosi di norma che disciplina una facoltà discrezionale dell’università”. — *Cass., 23 maggio 1960, n. 1318, Cinque c. Mancini*, in Rep. Fo. it., 1960 n. 48 e pubbl. in Giust. civ., I, 1610.

Università agraria

“Gli utenti di una **università agraria** hanno interesse diretto, personale e giuridicamente protetto e che la lista degli utenti sia formata in conformità di legge; essi, pertanto, hanno titolo ad opporsi all’ammissione di altri utenti.

È illegittimo il provvedimento con il quale il commissario di una università agraria abbia dichiaratamente disapplicato il regolamento dell’associazione senza provvedere in precedenza a modificarlo e senza fornire qualche elemento di motivazione da cui possa desumersi in base a quali criteri ed a quali norme di legge o di regolamento si sia proceduto alle cancellazioni ed alle nuove iscrizioni di utenti”. — *C. Stato (Sez. V), 11 giugno 1960, n. 416, Gentili c. Pref. Viterbo*, in Rep. fo. it., 1960 n. 46 e 47, e pubbl. in Cons. Stato, I, 1222; Foro amm., 1, 519

Enti assorbiti e usi civici

“Poiché l’unificazione di vari comuni minori in un solo comune maggiore non vale a sopprimere i diritti patrimoniali degli enti assorbiti, ma solo a sopprimerne l’autonomia amministrativa, salva la possibilità di amministrazioni separate, non può da essa derivare la costituzione di una promiscuità di godimento sui beni demaniali in precedenza spettanti ad una delle disciolte comunità.

La possibilità di costituzione di nuove promiscuità è stata definitivamente preclusa dall'entrata in vigore delle norme sullo scioglimento di quelle già esistenti". — *Commiss. usi civici Roma, 24 gennaio 1961, Com. Borgorose c. Antonini*, in Rep. fo. it., 1961 n. 20 e 21 e pubbl. in Giust. civ., I, 892.

Trasformazione degli ex comuni in frazioni

"L'art. 26, l. 16 giugno 1927, n. 1766, attraverso il quale si è voluta restituire alle frazioni l'amministrazione separata dei beni di uso civico di loro originaria appartenenza non può intendersi solo con riguardo ai nuovi terreni assegnati alle frazioni, ma deve essere applicato anche ai terreni che in origine erano di proprietà di dette frazioni o di associazioni contenute nell'ambito delle frazioni, a nulla rilevando che la trasformazione degli ex comuni in frazioni sia stata conseguenza dell'ordinamento amministrativo attuato con la costituzione del Regno d'Italia o conseguenza di atti dei governi anteriori alla unificazione." - *Commiss. usi civici Roma, 9 gennaio 1961, Com. Borgocollefegato c. Frazione Corvaro*, in Rep. fo. it., 1962 n., 23 e pubbl. in Riv. giur. umbro-abruzz., 1960, 405.

Promiscuità

"Una promiscuità di usi che abbiano avuto inizio dopo le norme di scioglimento della promiscuità (*pragmatica de adm. universitatum* del 23 febbraio 1792; l. 2 agosto 1806, l. 1 settembre 1806; l. 12 dicembre 1816) non può mal valere ad integrare la fattispecie di una usucapione." — *Commiss. usi civici Roma, 9 gennaio 1961, Com. Borgocollefegato c. Frazione Corvaro*, in Rep. fo. it., 1962 n. 24 e pubbl. in Riv. giur. umbro-abruzz., 1960, 405.

Università agraria di Tarquinia

"È legittima la revoca da parte dell'**università agraria di Tarquinia**, ai sensi degli art. 3 e 17 del proprio regolamento, della concessione di terre agli utenti che risultano provvisti a qualsiasi titolo di una superficie di terra non inferiore a quella ai medesimi assegnata dall'ente agrario". — *C. Stato (Ad. gen.), 12 ottobre 1961, n. 601, Brunori c. G.p.a. Viterbo*, in Rep. fo. it., 1962 n. 32

Beni di una università agraria

"È competente il giudice ordinario (e non il commissario liquidatore degli usi civici) a conoscere della controversia relativa alla rivendica di beni appartenenti ad un'università agraria, la cui originaria concessione ad utenza e migliororia sia stata trasformata, con decreto del commissario regionale degli usi civici, in enfiteusi perpetua." — *Cass., 27 marzo 1963, n. 747, Univ. agr. Umberto I Sermoneta c. Ciannaruconi*, in Rep. fo. it., 1963 n. 36 e pubbl. in Foro, 1963, 1, 904

Comune autonomo e promiscuità

"L'erezione di una frazione a comune autonomo non legittima lo scioglimento di promiscuità quando sia mancato l'esercizio di uso civico su tutto il territorio." — *A. Potenza, 12 maggio 1964, Com. Policoro c. Com. Montalbano Ionico*, in Rep. Fo. it., 1964 n. 18 e pubbl. in Corti Bari, Lecce e Potenza, 1964, 308.

Il casale

“Il “casale” storicamente, era la non autonoma costituzione di un agglomerato di case e di abitanti in seno alla università (*certum casarum numerus*); conseguentemente i cittadini del “casale” continuavano ad appartenere alla università e quindi godevano gli usi civici su tutto il territorio di questa, come qualunque altro cittadino della università; tuttavia essi potevano trasferirsi altrove e costituire o altra università, autonoma, o entrare a far parte di una altra e diversa università, già costituita.”— *Cass.*, 24 marzo 1964, n. 677, *Com. Montescaglioso c. Com. Bernalda*, in *Rep. Fo. it.*, 1964 n. 35 e pubbl. in *Giust. civ.*, 1964, I, 1127

I regolieri della comunità Cadorina

“Anche dopo che alle regole della magnifica **comunità Cadorina** con d. l. 3 maggio 1948, n. 1104 è stata riconosciuta la personalità giuridica, i regolieri continuano a conservare la proprietà di beni goduti per il passato in comunione; pertanto, essi sono legittimati a ricorrere per la tutela di detti beni.” — *Cons. Stato (Sez. IV)*, 22 gennaio 1964, n. 10, *Talamini c. Pref. Belluno*, in *Rep. Fo. it.*, 1964 e pubbl. in *Cons. Stato*, 1964, I, 21; *Giust. civ.*, 1964, II, 114

Frazioni

“Costituitesi, nel giudizio instaurato dal privato per l'accertamento dell'inesistenza di diritti di uso civico su fondi compresi nel territorio di una frazione comunale, il comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione, deve essere estromesso dal giudizio il comune, originariamente convenuto quale rappresentante degli interessi della frazione medesima.

Proposta da un privato domanda di accertamento negativo circa l'esistenza di diritti di uso civico sulle proprie terre, e proposta dal comune (cui è subentrato il comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali) domanda di accertamento della demanialità e di conseguente revindica di un più ampio comprensorio includente quelle terre, e subordinatamente di liquidazione dei diritti di uso civico gravanti sul comprensorio medesimo, la oggettiva ricomprensione della prima causa nella seconda non rende applicabile la disposizione dell'art. 273 c.p.c. sulla riunione obbligatoria dei relativi procedimenti, ostandovi l'art. 7 r. d. 26 febbraio 1928, n. 332, che consente al privato di ottenere la decisione separata per quanto riguarda i diritti di uso civico esercitati o pretesi sulle proprie terre.” — *Cass.*, 28 gennaio 1966, n. 345, *Manenti c. Com. Monticri*, *Foro*, 1966, I, 422; *Giust. civ.*, 1966, I, 658; *Foro amm.*, 1966, I, I, 151; *Giur. agr. it.*, 1966, 553.

I procedimenti amministrativi: verifica dei demani civici e delle terre comuni, reintegrazione delle terre occupate, operazioni di ripartizione e quotizzazione dei terreni atti a cultura agraria, nullità delle vendite e delle locazioni nel periodo di divieto, legittimazione di terreni occupati abusivamente e migliorati in modo sostanziale e permanente, assegnazione e concessione delle quote a titolo di enfiteusi, colonie, liquidazione degli usi civici su terre private

La reintegra

Massime seconda metà 800

Se un comune dopo l'assegno di una quota demaniale ad un quotista, reputi costui decaduto e conceda la quota medesima ad altro individuo, la concessione è illegale bisognando prima procedere per la reintegra della quota demaniale nei sensi delle istruzioni 10 marzo 1810. - *P.Palmi, 2 luglio 1893, Dragone, Giangale c. Com. Gioia Tauro, Gazz. proc., XXXVI, 8*

Massime prima metà 900

“Essendo i demani comunali inalienabili e imprescrittibili, la reintegra ha luogo a qualunque epoca rimonti l'usurpazione illegittima del demanio, e non può essere ostacolata nemmeno dalla prescrizione centenaria la quale peraltro non è una vera prescrizione acquisitiva ma vale soltanto in via di prescrizione e in determinati casi a supplire alla mancanza del titolo”.- *A. Roma, 29 febbraio 1932, Severino c. Com. Palmoli, Riv. Demani, 1932, 739.*

“Accolta la domanda di reintegrazione, a favore di un comune, di una associazione o di una frazione di un comune, di terre del demanio, deve il convenuto, con le terre abusivamente occupate, restituire anche i frutti percetti ed i percipienti, salve le limitazioni derivanti dalla prescrizione estintiva ordinaria.”- *Cass., 18 marzo 1949, Galluccio c. Com. Rocca di Neto, Giur.cass.civ., 1949, vol. XXVIII, 2° quadr., 142; R. amm., 1949, 542*

“Un corpo di terreno demaniale è giuridicamente considerato intangibile per il suo carattere di inalienabilità ed imprescrittibilità; epperò, verificandosi la perdita di uno dei membri che lo compongono, a causa di alienazioni o di abusive occupazioni, il corpo deve essere reintegrato mercè la restituzione della parte sottratta.

A ciò provvede la reintegra demaniale, azione la quale può essere spiegata *ex officio* dagli organi preposti alla tutela dei demani, senza che occorra l'istanza della parte interessata.

La reintegra demaniale non è un'azione diretta alla tutela del semplice possesso, come la reintegrando di stile classico, ma, per le sue finalità e per il suo carattere, si identifica coll'**azione di revindica**, disciplinata dal diritto comune”.- *A. Roma, 10 luglio 1931, Com. Bronte c. Com. Maletto, Riv. Demani, ecc., 1931, 610.*

“Essendo i demani comunali inalienabili e imprescrittibili, la reintegra ha luogo a qualunque epoca rimonti l'usurpazione illegittima del demanio, e non può essere ostacolata nemmeno dalla prescrizione centenaria la quale peraltro non è una vera prescrizione acquisitiva ma vale soltanto in via di prescrizione e in determinati casi a supplire alla mancanza del titolo”.- *A. Roma, 29 febbraio 1932, Severino c. Com. Palmoli, Riv. Demani, 1932, 739.*

Massime seconda metà 900

“L'ordinanza del commissario per gli usi civici che disponga la reintegrazione in possesso, in favore di un comune, di beni patrimoniali indisponibili dello Stato (nella specie: **azienda delle foreste demaniali**), gravati di uso civico, costituisce idoneo titolo esecutivo per promuovere l'azione di rilascio dei suddetti beni.” — *Cass.*, 10 aprile 1968, n. 1093, *Min. agr. c. Com. Albi*, Mass.

“In materia di usi civici, nell'alternativa tra reintegrazione a favore del comune, proprietario delle terre di uso civico, e legittimazione a favore dell'abusivo occupatore, quest'ultima costituisce la soluzione da adottarsi solo in via del tutto eccezionale; ciò perché la legittimazione si concreta, in buona sostanza, in una sorte di ablazione, o favore e nell'interesse di un singolo, abusivo occupatore, di beni pubblici ed in una sottrazione di questi alla soddisfazione di quelle esigenze, di rilievo pubblicistico, cui l'ente titolare può destinare i beni stessi; pertanto, solo in presenza di una situazione del privato assolutamente eccezionale, veramente meritevole di un particolare riguardo, e quando inoltre non vi osti un preminente interesse pubblico, può disporsi, mediante la legittimazione, la sottrazione di quei beni all'ente pubblico che ne è titolare”. — *C. Stato (Sez. IV)*, 19 febbraio 1969, n. 39, *Giordano c. Commiss. usi civici Campania*, *Cons. Stato*, 1969, I, 107; *Foro amm.*, 1969, I, 2, 81; *Giust. civ.*, 1969, II, 158.

“E' legittimo il provvedimento col quale il commissario regionale per gli usi civici ordina la reintegrazione a favore di un comune di un terreno di uso civico sulla base di una insindacabile valutazione di carattere tecnico-discrezionale a nulla rilevando che l'ordine stesso non menzioni il pubblico interesse che giustifica il sacrificio dell'interesse privato, in quanto nessun sacrificio privato consegue alla reintegrazione.” — *C. Stato (Sez. IV)*, 18 dicembre 1968, n. 780, *Fiorletta c. Commiss. usi civici Roma*, *Foro amm.*, 1968, I, 2, 1679.

Operazioni di ripartizione e quotizzazione dei terreni atti a cultura agraria

Sciolti gli usi civici promiscui esercitati dai comunisti sulle terre ex feudali, una parte delle medesime va ripartita ai cittadini della rispettiva università, i quali divengono proprietari esclusivi e domini assoluti delle singole quote.

Fino a quando la ripartizione non è avvenuta la proprietà delle terre appartiene a tutti i cittadini del Comune -*C. Palermo*, 28 febbraio 1888, *Ospedale Messina c. Com. Barcellona Pozzo di Gotto*, *Circ. giur.*, 1888, 246; *Foro cat.*, 1888, 178

Nullità delle vendite e delle locazioni nel periodo di divieto

Massime seconda metà 800

Il sovrano rescritto del Re di Napoli del 18 giugno 1851, il quale vieta le locazioni dei demani comunali per un tempo maggiore di quattro anni dalla data del primo decennio del possesso, non è stato abrogato dalle disposizioni

posteriori. Esso sancisce la nullità delle locazioni che si stipulano per un tempo che cede i quattro anni, ma non di quelle che rinnovate, eccedono detta durata. – *P. Ginosà 29 agosto 1883, Galli c. De Jacono*, Mon. pret. , 1884 , 119

Sono nulle l'anticresi e l'ipoteca convenute dal possessore di quota demaniale comunale infra il ventennio dal possesso.- *Pret. Castellaneta, 20 novembre 1882, Petino c. Luisi*, R. giur. Trani, 1884, 752

Il divieto prescritto dall'art. 31 del decreto 3 dicembre 1808 alla alienazione delle quote demaniali per dieci anni debbe intendersi nel senso che detto termine incomincia non dal di della effettiva attribuzione e possesso della quota, ma da quello della formazione di essa e dal sorteggio. *C. Napoli, 22 aprile 1887, Fiori c. Serra*, Gazz. proc., XXI, 574

Al Comune nell'interesse dei cittadini e non al venditore compete l'azione contro il compratore per la dichiarazione di nullità della vendita, che si sia fatta entro il tempo di divieto della quota al lui toccata nella ripartizione del demanio comunale. – *T. Lanciano 30 maggio 1887, Di Francesco c. Macco*, Foro abruzz. 1888, 29

Le quote dei demani comunali nelle provincie napoletane, alienate od ipotecate con atti veri o simulati dai partecipanti, cui furono assegnate, entro il ventennio dalla data del possesso ritornano al demanio comunale per essere ripartire tra altre persone. E' atto di alienazione, nel senso voluto dalla legge colpito da decadenza dal diritto di assegnazione, quello che sotto l'apparenza di anticresi, trasferisce ad altri la quota demaniale per lungo tempo, per esempio otto anni, con il divieto al cedente di restituire il prezzo dell'anticresi prima di quel tempo, e con l'obbligo del cessionario di introdurre ogni possibile miglioramento, sebbene il cedente si trovi, nella sua posizione economica, nella impossibilità di riscattare i fatti miglioramenti al termine del contratto. – *T. Taranto, 24 novembre 1888, Placido c. Giove*, r. giur. Trani, 1889, 48

Massime prima metà 900

“La vendita entro i venti anni fatta dal quotista di terre già promiscue, sia vera sia simulata, dà al solo concedente il diritto di reclamare dal compratore il rilascio del fondo.”– *C. Palermo, 25 giugno 1901, Marino c. Spanò*, Foro sic., 1901, 422

La legittimazione delle terre demaniali occupate e migliorate e le quotizzazioni

Massime prima metà 900

“La **legittimazione** fa cessare la qualità demaniale del terreno e crea una enfiteusi, in cui il canone non ha natura di censo riservativi ma rappresenta la parte di dominio che il concedente riservò a sé ed è di natura demaniale e immobiliare.

La rinuncia del legittimario risolve *ex tunc* la concessione e il fondo riprende la sua natura originaria tornando a far parte dei beni del Comune”.- *Commiss. Usi civici Catanzaro, 21 febbraio 1931, Com. Luzzi c. Durante*, Riv. Demani, ecc., 1931, 233.

“La legittimazione e la **quotizzazione** sono due istituti sostanzialmente diversi, sebbene a primo aspetto analoghi; e la differenza sostanziale sta in ciò che, mentre con la legittimazione si opera senz’altro la trasformazione del demanio in allodio, nella quotizzazione il passaggio della proprietà delle terre dal demanio al privato non ha carattere definitivo, essendo la concessione della quota subordinata alla condizione che non si verifichi l’abbandono per contravvenzione al divieto di alienare od ipotecare durante il ventennio ed a quella di lasciare la quota incolta per tre anni.

Se quindi i beni divennero irrevocabilmente privati per legittimazione, non è ammissibile un’azione di reintegra di competenza del commissario regionale”.- *A. Roma, 18 marzo 1932, Durante c. Com. Luzzi*, Riv. Demani, 1932, 747.

Massime seconda metà 900

“L’ordinanza di legittimazione del commissario degli usi civici munita dell’approvazione sovrana, costituisce titolo *erga omnes* per imprimere alle terre nuova qualità ed attribuire agli assegnatari i diritti privati inerenti, tra cui quello di chiedere il rilascio del fondo contro qualsiasi altro possessore.

Essa è un atto amministrativo e pertanto competente a correggere gli eventuali errori in cui è incorso il commissario è la superiore autorità amministrativa (ministero agricoltura e foreste) in sede di reclamo e non l’autorità giudiziaria, la cui competenza sorge per fatti successivi all’assegnazione”. — *A. Napoli, 23 aprile 1951, Guerriera c. Perugini*, in Rep. Fo

“Non è legittima la determinazione del **canone** di legittimazione sulla base del solo valore agrario del fondo, qualora i beni gravati da uso civico, che hanno avuto in prevalenza una destinazione agricola, abbiano ricevuto, in effetti, una destinazione diversa; pertanto, il canone, essendo computato in relazione al valore del fondo, non può non tener conto dell’incremento di valore derivante dall’utilizzazione edilizia e turistica.

Non trova applicazione in materia di usi civici la disciplina dettata dal codice civile per la affrancazione dell’enfiteusi; in particolare, deve ritenersi non applicabile in materia il termine di venti anni previsto dall’art. 971 c.c.” — *C. Stato (Ad. Gen.), 30 maggio 1966, n. 820, Com. San Felice Circeo*, Foro amm., 1967, I, 2, 256.

“Ai sensi dell’art. 30 reg. per l’esecuzione della legge sugli usi civici, approvato con r. d. 26 febbraio 1928, n. 332, il provvedimento di legittimazione deve, essere emanato in contraddittorio con tutti coloro che- abbiano un interesse in conflitto o in contrasto con il procedimento per il riconoscimento della legittimazione; è illegittimo, pertanto, il provvedimento di legittimazione emesso senza che siano stati previamente avvertiti i titolari di un diritto di enfiteusi sul fondo in questione.” — *C. Stato (Sez. VI), 11 febbraio 1966, n. 154*,

Monti e. Commiss, usi civici Roma, Foro amm., 1966, I, 2, 316; Giur. agr. it., 1966, 493.

Legittimazione al possesso e animus

“Per la legittimazione delle occupazioni di terreno sottoposto ad uso civico, non occorre che il possesso avvenga con l’*animus domini*”. – *C. Stato*, (sez. VI) 14 ottobre 1959, n. 571 *Com. Eboli c. Min. agr.*, in Rep. fo. it., 1959, n. 29 e pubbl. in Cons.

Legittimazione del possesso e canone

“Quando l’occupazione arbitraria di terre di demanio civico è ultredecennale e vi sono state sostanziali e permanenti migliorie, può farsi luogo alla legittimazione del possesso, mediante imposizione di canone in denaro (art. 9 l. 1927).” - *Commiss. usi civici Bari*, 25 marzo 1958, *Com. Grottaglie c. Simonetti*, in Rep. Fo. it., 39 e pubbl. in Corti Bari, Lecce e Potenza, 605.

Le colonie

Massime seconda metà 800

Altro sono gli usi civici, pei quali i cittadini avevano il diritto di entrare nelle terre senza permesso dell’ex feudatario, coltivarle senza poter essere espulsi, latro le colonie, a cui acquistava un diritto coloro che per dieci anni avessero coltivato porzioni di terreni feudali, assoggettandosi solo ad un canone o prestazione. *C. Napoli 27 gennaio 1885, Di Sangro c. Com. di Colli al Volturno*, Gazz. proc., XXX, 5, Legge, 1885, I, 483; *Diritto e giur.*, I, 40

Sciolte le promiscuità e divenuti i coloni inamovibili coloro che avevano coltivato tenute nelle terre già soggette alla promiscuità, il canone che da loro rimase dovuto dovea raggugiarsi alla utilità che il concedente ritraeva dalle terre prima dello scioglimento e non a quelle che potea ritrarne dopo lo scioglimento. *C. Palermo 9 aprile 1895, Tomarchio c. Fondo culto*, *Cir giur.* 1885, 306; *Foro cat.*, 1885, 298

La liquidazione dei diritti civici

Massime seconda metà 800

La cessazione degli usi civici, rispetto ai comuni, non si opera *ope legis*, ma mediante un compenso *in natura*; e però gli usi suddetti durano finchè questo non sia determinato e rilasciato. - *C. Roma, 10 aprile 1885, Castiglione c. Legnetti*, *Annali*, 1885, 591; *Legge*, 1886, I, 259; *Temi Rom.*, 1885, 645

Massime seconda metà 900

Oggetto di liquidazione degli usi civici

“La **liquidazione** degli usi civici non può avere luogo che in riguardo a terre di natura privata o ex feudale, che ne siano gravate, perché per quelle appartenenti alla collettività la cessazione degli usi non può aversi che per quotizzazione, ove le stesse ne siano suscettibili.” — *Cass.*, 22 giugno 1951, *Miccinelli c. Com. Supino* (set. n. 1681 ined.), in Rep. Fo. it., 1951, n. 40

Categorie speciali di usi civici

Massime seconda metà 800

Legnatico:

“L’uso di legnare su le legna morte non può estendersi a legnare su le piante vive abbattute per infortunio”. — *A. Roma, 27 agosto 1891, Com. d Rocca nel Vecce c Costaguti, Temi rom., 1891, 514.*

Taglio delle paglie e pesca delle sanguisughe:

“Il taglio delle paglie e la pesca delle sanguisughe nei terreni paludosi nemmeno sono usi civici, quando di essi non si fa menzione nei titoli antichi”. *A. Trani, 7 febbraio 1896 Com. di Vieste c. Medina, R. giur. Trani, 1896, 377*

Pascolo privativo dei buoi aratori:

“Gli usi civici, la loro origine e natura sono definiti, fra altre leggi, negli art. 11 e segg. delle **istruzioni approvate con R. D. 10 marzo 1810**; e fra essi non può annoverarsi il **pascolo privativo dei buoi aratori**, il quale contraddice alla natura ed origine degli usi civici”.— *A. Trani, 7 febbraio 1896 Com. di Vieste c. Medina, R. giur. Trani, 1896, 377*

Massime prima metà 900

Uso consuetudinario di spigolare

L’uso consuetudinario di spigolare dietro i mietitori non è contemplato tra le servitù civiche dalla legge del 24 giugno 1888. *A. Roma, 14 luglio 1904, Com. Tusa c. Mastrogiovanni, Circ. giur. 1904, 136; Foro sic. 1904, 380.*

Cava:

“Il diritto di cava costituisce uso civico, che può essere necessario e utile nonostante la qualità scadente del materiale. Tale diritto, per i principi fondamentali sia della legislazione sugli usi civici sia di quella sulle miniere, è limitato al materiale già disponibile e non si estende a quello nascosto nelle viscere della terra.

Non sono ammissibili usi civici futuri ed eventuali, non economicamente già determinati né concretamente ancora compresi nella cerchia del diritto obiettivo costituito.

La eccezione, stabilita nell’art. 7 della legge, alla norma generale della assegnazione del compenso in una porzione del fondo gravato o della parte del fondo gravata si riferisce soltanto ai fondi destinati a cultura agraria e nei quali quindi l’uso civico si esplica sotto le varie forme proprie di siffatte destinazioni, epperò non è applicabile agli usi che, come il diritto di cava, hanno altre finalità ed obbiettivi.”- *A. Roma, 29 maggio 1931, De Arcane c. Com. Alghero, Riv. Demani, ecc., 1931, 447.*

Compascolo:

“L’uso civico di pascolo è distinto dal diritto di compascolo: quello era goduto da tutti i cittadini *uti singuli et cives* e nasceva da condominio originario o da riserva del concedente a favore delle popolazioni, questo invece era una comunione affatto speciale nata per consuetudine in forza della quale ciascun proprietario aveva il diritto di immettere i suoi armenti a pascolare sui fondi altrui permettendo a sua volta che gli altri proprietari portassero gli animali a pascolare sul proprio fondo.

L’uso civico era elemento essenziale e distintivo della demanialità delle terre che ne erano gravate; il compascolo invece si esercitava su terre private allodiali e cadeva solo sulla seconda erba.

Infine l’uso civico è interdetto agli exteri, l’altro prescinde da tale condizione.- *Commiss. Usi civici Napoli, 22 novembre 1930, Com. Montercorvino c. Foglia, Riv. Demani, ecc., 1931, 222.*

Diritto di bagno in acque minerali e termali:

Il **diritto di bagno in acque minerali e termali** è diritto di uso pubblico e non di uso civico, anche per effetto del principio di demanialità che la legge 29 luglio 1927 n. 1443, ha esteso alle acque minerali e termali, classificandole fra le sostanze del sottosuolo soggette al sistema demaniale.

Conseguentemente le contestazioni su tale diritto sono sottratte alla competenza del commissario regionale per gli usi civici - *A. Roma, 21 dicembre 1931, Angioy c. Com. Benetutti, Riv. Demani, 1932, 96.*

Caccia:

“Dall’art. 9 regol. 26 febbraio 1928 n. 332 risulta evidente che la **caccia** può essere oggetto di uso civico”.- *C. Regno, 27 luglio 1933, Baldi c. Com. Ravenna, Riv. Demani, 1933, 488; Giur. It., 1933, 1229; Foro amm., 1933, 175; R.amm., 1934, 39.*

Diritto di semina:

“L’esercizio anche secolare del **diritto di semina** non può per se stesso costituire prova dell’uso civico, essendo necessario oltre a detto requisito anche la prova della natura feudale del fondo. L’uso civico investe il fondo anche se sia passato a privati e poi tornato al feudatario; la prova dell’origine feudale del terreno sta a carico dell’universitas.

Né per ritenere la sussistenza dell’uso civico basta la sola prova dell’esercizio materiale di esso anteriormente al 1800.”- *C. Regno, 6 febbraio 1934, Del Drago c. Com. Mazzano Romano, Giur. It., 1934, 273; Sett. Cass., 1934, 333.*

Pesca:

“L’uso civico di pesca dal cui esercizio di ricavino vantaggi economici eccedenti quelli necessari al sostentamento personale e familiare è dalla legge previsto se sia congiunto con l’uso esercitato nei limiti del bisogno, cioè essenziale, e non soltanto utile.

Il godimento dell'uso civico essenziale subì evoluzione, permettendo che il cittadino potesse *ultra usum* venderne il ricavato per procurarsi il necessario sostentamento.

La pesca a scopo industriale richiede uso di ordigni speciali (reti, cogolli, cogollini, zarbalà a tramaglio, padelloni, bilancie, nasse, ecc.) i quali giustificano l'interesse di chi proponga, a vantaggio dei propri fondi rivieraschi, eccezione diretta ad impedire che l'uso civico della pesca venga classificato essenziale, anziché utile.”- *A.Roma, 16 maggio 1947, Conti c. Com. Ravenna, Arch. Ricerche giur., 1947, 677.*

Estrazione di torba:

“Possono costituire diritti civici l'uso di estrarre **torba** per i bisogni domestici e l'uso di pesca per l'alimentazione.”- *A. Roma, 6 aprile 1934, Frazione di Mascioni c. Min. agr., Riv. Demani, 1934, 113.*

Legnatico:

“Il diritto di legnatico e di pascolo nei boschi comunali spetta alle persone residenti nel comune *uti cives* e non *uti singuli* e non si trasmette agli eredi, e come tale non deve essere calcolato come facente parte dell'asse ereditario.”- *A. Genova, 22 maggio 1934, Repetto c. Repetto, Temi gen, 1934, 502*

Massime seconda metà 900

Gli usi civici di caccia

“Gli usi civici di caccia non sono stati aboliti nè espressamente dalla legislazione sugli usi civici o sulla caccia, nè implicitamente dal riconoscimento del diritto di caccia compiuto dal codice civile; essi sono soggetti a cessazione o liquidazione, a seconda che siano fondati su consuetudine o su titolo, qualora il proprietario dia ai fondi una migliore destinazione, incompatibile con l'esercizio della caccia: non è peraltro “migliore destinazione” la costituzione di una riserva di caccia” — *A. Firenze, 15 maggio 1957, Della Gherardesca c. Com. Castagneto Carducci, in Rep. Fo. it., 1958 n. 19 e pubbl. in Foro, I, 625*

Contenuto del diritto di caccia

“Il diritto di caccia, sia quello fondato sull'art. 842 c. c., sia quello speciale fondato sugli usi civici, ha per oggetto la facoltà di entrare nel fondo altrui a scopo di cacciare, e si distingue dal potere amministrativo di concedere la licenza di caccia, che ha per oggetto l'esercizio in sé dell'attività venatoria, senza riferimento al luogo in cui essa si svolga; conseguentemente l'esistenza del detto potere amministrativo è rilevante in ordine all'esistenza del diritto di caccia, che è un diritto pubblico subiettivo non patrimoniale.

I diritti civici di caccia non sono stati aboliti nè dalla legislazione in materia di liquidazione di usi civici, nè da quella sulla caccia ma sopravvivono e sono soltanto soggetti a cessazione o a liquidazione, a seconda se fondati su consuetudine o su titolo, nel caso che il proprietario dei fondi dia a questi una migliore destinazione, che sia incompatibile con l'esercizio della caccia; non può considerarsi sua migliore destinazione la migliore utilizzazione, ai fini della caccia, che al concessionario derivi dalla costituzione di una “riserva” perché la

legge ha di mira il migliore sfruttamento agricolo del terreno”. — *A. Firenze, 15 maggio 1957, Della Gherardesca c. Com. Castagneta Carducci*, in Rep. Fo. it., 1957, pubbl. in *Giust. civ.*, 1, 1124 e *Foro it.*, 1958, I, 625.

Uso civico di caccia

“La caccia è oggetto di uso civico quando derivi da titolo, e questo ben può essere ravvisato in un documento, che contenga una enunciazione di volontà e una dichiarazione di ricognizione da parte del proprietario del fondo gravato.” — *A. Roma, 4 giugno 1954, Antonelli c. Com. Velletri*, in Rep. fo. it., 1955, n. 23 e pubbl. in *Temi romana*, 1955, 237

Diritto esclusivo di pesca e diritto di uso civico di pesca

“Ai fini della possibile coesistenza fra diritto esclusivo di pesca e diritto di uso civico di pesca occorre riguardare di volta in volta se l’estensione dell’uso civico sia tale da assorbire di per sé ogni possibile godimento del bene che ne è gravato, o da lasciarne invece un margine per il godimento altrui.

Tuttavia, nella ipotesi di un conflitto tra i due diritti, di fronte all’uso civico, avente origine remota, imprescrittibile e inalienabile nè comunque caducabile, è destinato a cedere il diritto esclusivo di pesca (il cui riconoscimento, al pari di ogni concessione amministrativa, fa salvi i diritti dei terzi). — *Cass., 16 luglio 1958, n. 2598, Soc. Sperlonga c. Tuccinardi*, in Rep. Fo. it., 1958, n.10, 11 (ined.).

“Il diritto di uso civico, circoscritto ad una collettività ben determinata di utenti ed avente un contenuto specifico, può avere per oggetto anche beni demaniali.

I diritti esclusivi di pesca, concretandosi in un uso eccezionale beni demaniali, come sono per la loro esistenza condizionati a un riconoscimento della p. a. o ad una concessione amministrativa, così possono sempre venir meno ove questa sia revocata; essi, cioè, si atteggiavano a diritti subiettivi perfetti in quanto contrapposti ad altri diritti privati, ma dinanzi alla p. a. assumano la configurazione di interessi legittimi; i diritti di uso civico di pesca, invece, anche se abbiano per oggetto beni demaniali, sono speciali diritti pubblici di condominio, non soggetti ad alcuna ricognizione, nè, se in esercizio, ad alcuna decadenza.” — *Cass., 27 aprile 1957, n. 1427, Finanze c. Com. Carignano*, in Rep. fo. it., 1957, n. 10 – 11, e pubbl. in *Riv. dir. agr.*, II, 405

“L’uso civico di pesca è un diritto di condominio a carattere pubblico, inalienabile, imprescrittibile ed indisponibile.

Il diritto esclusivo di pesca è invece un diritto privato a contenuto patrimoniale, disponibile, liberamente negoziabile e prescrivibile. — *Commis. usi civici Roma, 30 maggio 1954, Com. Cantalice c. Spada Potenziani*, in Rep. Fo. it., 1955 n. 12-13 e pubbl., in *Riv. giur. umbro-abruzz.* 1955, 249

“La sopravvenuta impossibilità di esercizio di un uso civico di pesca, per cause materiali o giuridiche, non ne comporta la estinzione ma semplicemente la espropriazione, onde il diritto civico di pesca si converte nel diritto alla indennità.

L'uso civico di pesca non residua sulle zone rimaste ancora coperte da acque dopo la trasformazione fondiaria, poiché la espropriazione travolge tutto intero il diritto stesso.” – *A. Roma, 15 maggio 1959, Com. Avezzano c. Ente Fucino*, in Rep. Fo. it., 1960 n. 44 e 45 e pubbl. in Riv. giur. umbro-abruzz., 260

“L'uso civico di pesca è compatibile con la natura pubblica dell'acqua sulla quale si esercita, non ostandovi la possibilità della liquidazione dell'uso che attenterebbe all'esclusiva appartenenza dello Stato del bene demaniale, in quanto, a norma dell'art. 10, 1° comma reg. approvato con r. d. 26 febbraio 1928, n. 332, gli usi civici di pesca non danno mai luogo a liquidazione in natura o a divisione, ma importano solo l'esercizio della pesca in base ai regolamenti appositi di guisa che, come la concessione del diritto esclusivo di pesca a favore di un privato importa l'esercizio della pesca sulle acque pubbliche, così dall'uso civico di pesca discende, ma per finalità eminentemente pubbliche e non meramente private, medesima conseguenza, nel senso che l'esercizio della pesca spetta ai naturali del luogo.” – *Cass. 11 ottobre 1961, n. 2072, Spada Veralli c. Com. Cantalice*, in Rep. fo. it., 1961, n. 48 e pubbl. in Giust. civ. I, 1982

Sul diritto di pascolo e legnatico come collettivismo

“Il pascolo e il legnatico integrano l'antichissimo uso delle popolazioni di ritrarre dalle terre le utilità essenziali per la vita e debbono annoverarsi fra le forme sopravvivenenti del primitivo collettivismo agrario, che hanno permesso per secoli alle popolazioni di partecipare al godimento in natura di terre, di pascoli e di boschi.” — *Cass., 5 gennaio 1950, Paoluzi c. Com. Sante Marie*, in Rep. Fo. it., 1950, n. 19

Diritto di estrarre pietra da una cava

“Il diritto di estrarre pietra da una cava e salgemma da una salina site in territorio ex feudale non può qualificarsi consuetudine non liquidabile se si accerti in fatto che esso mirava a soddisfare un bisogno essenziale dei naturali del luogo.” — *Cass., 29 gennaio 1958, n. 233, De Michele c. Com. S. Biagio Platani*, in Rep. Fo. it., 1958 n. 23 e pubbl. in Giust. civ., I, 657

Diritto reale dominicale sulle erbe

“Il diritto reale dominicale sulle erbe, connesso al diritto di pascolo, è soggetto a liquidazione con compenso, ai sensi della l. n. 1766 del 1927 e del reg. n. 332 del 1928.” — *A. Roma, 8 agosto 1957, Com. Montecalvo c. Boncompagni*, in Rep. Fo. it., 1959, n. 41 e pubbl. in Foro amm., 1958, II, 2, 22.

Usi degli abitanti sulle acque fluenti

Non sono diritti civici gli **usi degli abitanti sulle acque fluenti** nei terreni comunali o frazionali, la utilizzazione di impianti industriali locali, quale quello della pubblica e privata illuminazione elettrica, l'acquedotto irriguo o potabile, la segheria con molino; né rileva che questi impianti o opere siano stati fatti con redditi delle terre di demanio pubblico del comune o della frazione”- *Commis. Usi civici Trento, 24 dicembre 1934, Frazione Vervò c. Com. Tres.*, dir. Beni pubbl., 1935, 260.

Massime che riguardano località specifiche

Il tavoliere di Puglia

“Con la legge 26 febbraio 1865 sulla affrancazione delle terre del Tavoliere di Puglia, art. 8, è ordinata la conversione della promiscuità e degli usi civici in rendite fondiari affrancabili. E’ fatta eccezione per le sole parti boschive del Tavoliere, non ancora divise; per queste ai comuni che abbiano in esse l’esercizio degli usi civici del legname, ed ai privati, cui spetta la proprietà degli alberi è data facoltà di prescegliere l’accantonamento di una quota del fondo corrispondente ai loro diritti”. — *C. Napoli, 28 febbraio 1878, Com. San Paolo in civitate c. Bucci, Gazz. proc., XIII, 377*

Sul segmento di Gioia, in Comune di Noci

“Il territorio appartenente al “**segmento di Gioia**“, in tenimento di Noci, non ha carattere demaniale.” — *Commiss. usi civici Bari, 23 gennaio 1959, Com. Noci c. Lenti, Corti Bari, Lecce e Potenza, 231.*

Il castello diruto di Cascina

“La porzione del territorio facente parte del comprensorio universitario del **Castello diruto di Cascina** costituisce bene demaniale della popolazione della città dell’Aquila.

La popolazione del comune di Cagnano Amiterno non ha pretese di uso civico nei territori facenti parte del diruto castello di Cascina.” — *Commiss. usi civici L’Aquila, 11 ottobre 1957, Com. L’Aquila c. D’Ascenzo, in Rep. Fo. it., 1959, n.12 e 13 e pubbl. in Riv. giur. umbroabruzz., 76.*

Il territorio di Corato

“**Il territorio di Corato** è demaniale.

Anche il “Bosco comunale” di Corato è di natura demaniale.

Non possono legittimarsi al comune i demani, di cui esso ha il possesso per conto dell’università del cittadini, anche se ha provveduto al miglioramento del territorio.” — *Commiss. usi civici Bari; 18 marzo 1954, Com. Corato c. Di Girolamo, in Rep. Fo. it., 1959, n. 14-16 e pubbl. in Corti Bari, Lecce e Potenza, 215.*

Le alienazioni del comune di Terracina

“Le alienazioni di terre soggette ad usi civici sono improduttive di effetti per assoluta inidoneità del bene a formare oggetto di negozio traslativo, essendo il principio della inalienabilità di dette terre, statuito espressamente dall’art. 12 l. 16 giugno 1927, n. 1766; è quindi nulla la vendita, fatta dal comune di **Terracina**, di terre comprese nel vasto demanio di detto comune, la cui esistenza risulta dalle vicende storiche dei luoghi e da documenti antichi di decisiva importanza. — *A. Roma, 14 marzo 1959, Soc. Nuova Circeo c. Com. Terracina, in Rep. Fo. it., 1959 n. 42 e pubbl. in Giur. it, I, 2, 642*

I terreni dell’Opera Nazionale Combattenti

“Nel sistema della legge sugli usi civici, i terreni affidati in gestione speciale all’**Opera Nazionale Combattenti** costituiscono una figura di patrimonio separato, una massa patrimoniale cioè che, pur comportandosi come persona giuridica, non è tuttavia tale e continua ad appartenere ad un soggetto giuridico che ne è titolare, al quale è da ritenersi temporaneamente sottratto soltanto il potere di amministrazione, per l’appunto ad altri attribuito; in base a tale principio si deve escludere che il soggetto titolare del diritto sia responsabile delle illiceità compiute dall’ente gestore, imputabili allo stesso in ragione di un particolare comportamento; l’esclusione di ogni potere di gestione del soggetto titolare implica che allo stesso non possono imputarsi comportamenti come ad organo di una persona giuridica, ma le obbligazioni derivanti dalla gestione.” — *Cass.*, 12 luglio 1961, n. 1675, *Com. Bassiano c. Capezzoni*, in *Rep. Fo. it.*, 1961 n. 5 e pubbl. in *Giust. civ.*, I, 2054 e *Foro*, 1962, I, 96.

Sabaudia

“Titolari del diritto di uso civico e legittimati quindi ad agire per la tutela di tale diritto sono gli abitanti di un comune o una frazione di comune; essi possono agire o per mezzo dell’ente pubblico che ha per legge la rappresentanza territoriale, o come singoli componenti della popolazione.

Accanto ad essi non possono configurarsi come portatrici, in via diretta o riflessa, dei medesimi diritti, collettività organizzate in persone giuridiche private o in associazioni di fatto.

La dizione dell’art. 7 1. costitutiva del **comune di Sabaudia** il quale ha estinto ogni diritto di uso civico gravante sui terreni della circoscrizione di Sabaudia, deve intendersi comprensiva di tutto il territorio di detto comune ivi compreso il lago di Paola; ciò sia per le finalità proprie della legge suddetta sia perchè nel nostro ordinamento giuridico la parola terreni è normalmente usata per indicare tutto ciò che costituisce suolo, superficie o crosta terrestre e quindi tutti i beni immobili non urbani comprensivi dei terreni veri e propri e delle acque superficiali, dei laghi, stagni, ecc.” — *A. Roma*, 7 marzo 1963, *Scalfati c. Com. Terracina*, in *Rep. fo. it.* 1963, n. 14-16, e pubbl. in *Riv. giur. umbro-abruzz.*, 1963, 110

Il bosco di Decorata

“**Il bosco di Decorata** non appartiene all’associazione agraria di Decorata, provenendo da beni di natura allodiale, ripartiti fra i coloni che erano sul fondo prima della devoluzione.

Alle elezioni per il comitato di amministrazione del dominio collettivo denominato “bosco di Decorata” hanno titolo a partecipare non solo coloro che appartengono alla frazione di Decorata, ma anche coloro che, pur non facendo parte della detta frazione, rientravano nell’ambito dell’ex feudo Decorata.” — *Cons. Stato (Sez. I)*, 9 aprile 1963, n. 759, *Min Interno*, in *Rep. fo. it.*, 1964 n. 37-38

Vicinanza di Pontebba Nuova

“L’utilizzazione silvopastorale della montagna nella zona della Val Canale avvenendo in comunione fra gli appartenenti alla comunità, le origini della proprietà della vicinanza consorziale di **Pontebba Nuova** risalgono agli antichi

diritti di pascolo dei possidenti di questa comunità; conseguentemente i beni hanno natura pubblicistica e ad essi è applicabile la legge del 1927 sugli usi civici, nulla rilevando che ad un certo momento la vicinanza, composta di ottantotto capifamiglia di Pontafel, abbia conseguito, in base ad un atto del 1806 e ad una transazione del 1869, la proprietà esclusiva delle terre con libertà da ogni vincolo in confronto di chiunque.

Anche per il paragr. 1455 c. c. austriaco, per il quale i diritti che non possono assolutamente essere alienati non sono neppure oggetto di usucapione, i diritti di uso civico, rispondendo a primigenie e insopprimibili esigenze di vita, non possono per la loro stessa intrinseca natura essere mai perduti dalle popolazioni alle quali ab origine appartenevano (nella specie: la intera collettività della comunità di Pontafel): tale principio trova conferma nel paragr. 43 della Patente Sovrana del 5 luglio 1853, n. 130, che ebbe applicazione anche per i beni della vicinanza.

La **iscrizione tavolare**, avvenuta nel 1897 al nome della vicinanza, non ha valore determinante per il compiersi della usucapione, perché solo a regolazione definitiva, effettuata ai sensi della l. provinciale del 1885, avrebbe potuto considerarsi giuridicamente legittima e, conseguentemente, capace di produrre degli effetti.” — *A. Roma, 30 luglio 1960, Vicinanza cons. Pontebba Nuova c. Ente naz. Tre Venezie*, in Rep. fo. it., 1965 n. 30-32 e pubbl.in Riv. dir. agr., 1964, II, 92.

La comunità di Rotzo

“In base agli elementi probatori scaturenti da documenti storicamente attendibili acquistati al processo, a partire dalla carta fondamentale costituita dall’atto 30 settembre 1204 di delimitazione di confini tra le comunità di Cogollo e l’antichissima comunità di Casteleto, quest’ultima, divenuta poi con l’affermarsi di Rotzo, comunità generale di **Rotzo**, comprendente anche le ville o vicinie di San Pietro di Valdaetico e di Pedescala, risulta la prova che da remotissimi tempi è esistito un demanio universale su patrimonio comprendente le terre ora in controversia, in prevalenza montagnose, boschive e pascolive, di dominio collettivo delle popolazioni della università generale, formata dagli homines anche delle stesse comunità o ville di Rotzo, di San Pietro Valdastico e di Pedescala; e che sulle terre stesse sono esistiti ampi usi civici di pascolo, di legnatico e taglio di legname, di disgrevare e di coltivare o fare ronchi, ininterrottamente goduti ed esercitati dagli *homines medesimi uti singuli cives*.

Le investiture, e le successive ricognizioni di esse, fatte dal vescovo di Padova alla comunità o *universitas hominum* di Rotzo, non erano sub-concessioni feudali, mancandovi l’elemento essenziale dell’*uti frui*, ossia l’attribuzione in godimento di un territorio; ma costituivano invece semplice concessione dello *ius decimandi*, o diritto di raccogliere le decime che sul territorio di Rotzo spettavano al vescovo quale signore feudale; tali decime però non avevano carattere dominicale, ma, secondo la formulazione dottrinarie dei post-glossatori, in quel regime feudale rappresentavano la espressione del *dominium eminens*, o altro dominio di carattere politico del sovrano su tutto il territorio a lui soggetto e su tutti i beni dei sudditi; *dominium eminens* che trasmodava perfino in arbitrarie imposizioni o angherie da parte dei signori feudali, in forza della *potestas* e della giurisdizione, di cui erano investiti dal sovrano medesimo.

Il lodo o sentenza arbitrale di Piovene del 28 giugno 1578, laudato ed approvato con deliberazioni di pubbliche e generali convicinie, dalle autorità di Vicenza, nonchè dal podestà di Vicenza per il serenissimo Doge di Venezia, riconobbe e convalidò la predetta situazione giuridico-patrimoniale della *Universitas* generale, comprendente in unico corpo anche gli homines abitatori della comunità di Rotzo e di quelle di S. Pietro di Valdastico e di Pedescala, allora denominati Colonelli; il lodo Piovene, mediante la regola, detta anche ordini, in ventiquattro capitoli che ne formavano parte integrante, venne a disciplinare, non solo la perpetua conservazione del demanio universale e degli usi civici predetti, ma anche la ripartizione fra tutti gli utenti delle rendite, che non perdevano la natura di rendite di usi civici e di demanio universale, anche se in parte venivano destinate per conseguimento di opere e di fini interessanti la collettività.

La predetta situazione giuridico-patrimoniale perdurò immutata durante la soggezione dell'Altopiano di Asiago alla Serenissima repubblica di Venezia, che la riconobbe sin dal momento della dedizione del 1404, come confermano, tra altri, due importanti documenti storici, la Ducale del 1 luglio 1744 del doge Pietro Grimaldi, e la ducale del 29 settembre 1754 del doge Francesco Loredano, che proclamarono di fronte a Vicenza che doveva restare preservato a « benemeriti originarii di S. Pietro Valdastico e Pedescala pertinenze di Rotzo ed a Rotzo il pacifico godimento da beni ad essi derivanti da molteplici antichi privilegi e prerogative ».

La *qualitas* di demanio universale dei beni in controversia e gli usi civici, che su di essi godevano gli *homines* della predetta *universitas* generale, non subirono nessun mutamento sostanziale, nè durante la dominazione del Regno italico per effetto del decreto 25 novembre 1806, n. 225, nè durante la dominazione del Regno lombardo-veneto per effetto della sovrana risoluzione 16 aprile 1839 di rinuncia del diretto dominio sui beni comunali delle province venete a favore dei comuni interessati.

L'art. 1 del decreto 25 novembre 1806, n. 225 (in bollettini delle leggi del Regno italico), mirando a far cessare gli antichi corpi originari come organismi esplicanti attività per interessi della collettività in ordine al godimento delle terre da essi detenute, dispose il passaggio, non già della proprietà ma della sola amministrazione delle terre medesime al comune di nuova istituzione, al quale essi furono rispettivamente aggregati, dato che l'amministrazione erasi concentrata nella municipalità, assunta ad ente giuridico con i poteri di rappresentanza, nel nuovo sistema di organizzazione amministrativa locale del regno italico.

La sovrana risoluzione 16 aprile 1839 del governo austriaco la cui rinuncia riferivasi ai cosiddetti beni comunali che era stati del demanio della repubblica di Venezia, e nel cui vero non rientravano le terre in controversia, mirò a mantenere in vigore il (non mai derogato italico decreto novembre 1806, n. 225 »), come fu espressamente dichiarata anche nel proclama 23 maggio 1840 dell'i. r. delegazione provinciale di Belluno.

La suddetta natura e situazione giuridico-patrimoniale delle terre in controversia ebbero a protrarsi fino allo scioglimento del 28 dicembre 1925, del consorzio dei sette comuni, dei quali era Rotzo con le pertinenze di S. Pietro di Valdastico e di Pedescala, continuando a perdurare immutata successivamente fino ad oggi.

Le colonie perpetue erano inammissibili nei demani universali appartenenti a comunità. — *A. Roma, 24 ottobre 1953, Com. Rotzo c. Com. Valdastico*, in Rep. Fo. it., 1953, nn. 51-59, pubbl. in Riv. dir. agr., 1953, II

Comunità di Fiemme

“Nel Trentino per effetto delle leggi sull’ordinamento comunale emanate dal governo austriaco (l. 17 marzo 1849, n. 170 b. 1. i. § 26 e reg. 9 gennaio 1866 § 63) si conservano le distinzioni di vicini e non vicini nel campo del diritto privato e del godimento dei beni comunali, mentre nel campo del diritto pubblico, specie nel diritto di voto, la distinzione fu abolita. Così è tuttora ammissibile nel Trentino la sussistenza di domini collettivi da parte degli abitanti di uno o più comuni aggregati o di una Valle *uti singuli et cives*, per la soddisfazione dei loro bisogni economici, individuali o collettivi, con esclusione di forestieri, estranei non abitanti da lungo tempo in luogo.

Forme siffatte, come per esempio la **comunità generale di Fiemme**, residuo di antichi ordinamenti, non trovano esatta corrispondenza in nessuna delle categorie di enti pubblici previste nel nostro sistema; sono enti soggetti ad una limitata tutela, ma regolati dai loro particolari statuti; perdute le antiche prerogative ed attribuzioni di natura politico-giurisdizionali, con l’organizzazione amministrativa delle comunità disposta dal regno italico-napoleonico e dal governo austriaco, rimangono come organo rappresentante le *universitates* degli abitanti e quali amministratrici del patrimonio collettivo, di natura demaniale comunale, con facoltà di regolamentazione, ai fini precipizi della conservazione del demanio medesimo, della disciplina degli usi civici e impiego delle rendite, con soggezione a certa tutela da parte dell’autorità politica, in ‘vista degli interessi collettivi e con partecipazione all’amministrazione dei detti abitanti, attraverso rappresentanze degli aggregati, già vicinie o regole, ora comuni o frazioni, nei quali gli abitanti medesimi sono aggregati. Con deroga alle disposizioni della legge di riordinamento degli usi civici in siffatte comunità è ammissibile la ripartizione degli utili sopravanzati dall’impiego per bisogni collettivi.”—*A. Roma, 30 gennaio 1950, Comunità gen Fiemme c. Com. Cavalese*, in Rep. Fo. it., 1951 nn.44-47 e pubbl. in Riv. dir. agr., 1951, II, 4.

Ius plantandi in Val Canonica

“Il diritto di piantagione d’alberi (di castagno) su suolo comunale, denominato in luogo e nelle **valli Camonica e Cavallina**, provincie di Brescia e Bergamo, *ius plantandi*, è un diritto di proprietà superficiaria, non una consuetudine ai sensi dell’art. 23 reg. 28 febbraio 1928.

Tale diritto dà luogo ad una promiscuità, che può essere conservata a sensi di legge, in considerazione dei bisogni dell’economia locale, o dovrà essere liquidata con divisione delle terre in base al valore dei rispettivi diritti, o, se si tratta di piccole estensioni, con imposizione a favore del comune di un canone, come nelle affrancazioni di usi civici gravanti appezzamenti non raggruppabili in unità agrarie, di cui all’art. 7 della legge.” - *Commiss. usi civici Milano, 5*

marzo 1951, *Com. Sellero c. Comandini*, in Rep. fo. it., 1951 n. 25-26 e pubbl in Riv. dir. agr., 1951, II, 73; Quaderni giur. agr., 1951, II, 73.

Il processo usi civici

Massime seconda metà 800

La commissione feudale

La sentenza della commissione feudale che faceva valere gli attuali possessori nelle difese e nei domini comunali conferiva titolo di proprietà agli occupatori. – *A. Napoli, 19 aprile 1881 Com. Albano c. Miraglia*, Gazz. proc., XVII, 393

Pei decreti 2 agosto 1806, 11 novembre 1807 e art. 3 del decreto 16 ottobre 1809, la legittimità del pascolo dovrebbe risultare da sentenza della Commissione feudale. – *A. Napoli, 4 agosto 1886, Cammarano c. Comune Castel Civita*, Gazz. proc.,XXXI, 222

Legittimazione dei cittadini

“In materia di usi civici ogni cittadino è sempre legittimato a far valere i diritti che gli appartengono condominialmente per ottenere la dichiarazione di nullità sia di atti dispositivi del demanio universale sia la reintegra dei beni stessi.” – *A. Roma, 28 aprile 1964, Saragaglia c. Copp. Beda*, in Rep. fo. it, n. 15 e pubbl. in Riv. giur. umbro abbruzz, 1964, 232

Legittimazione degli utenti di usi civici

“Gli utenti di usi civici sono legittimati ad agire in giudizio non solo a titolo di azione popolare, bensì anche *iure singulari* per qualsiasi azione a tutela dei beni e dei diritti civici.”- *C. Stato (Sez. V), 3 dicembre 1960, n. 825, Boccia c. Min. agr.*, in Rep. Fo. it., 1960 n.26 e pubbl. in Cons. Stato, I, 2263